SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 febbraio 1996**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

96A1214

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 26 febbraio 1996, n. 82.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, recante adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 1995, nonché utilizzazione degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, recante adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 1995, nonché utilizzazione degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1995, N. 567.

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «per l'esercizio 1995» *sono sostituite dalle seguenti:* «per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996 e di lire 150 miliardi a decorrere dall'esercizio 1997».

al comma 2, dopo le parole: «per l'anno 1995» *sono inserite le seguenti:* «e per gli anni seguenti».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2396):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro (DINI) il 30 dicembre 1995.

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 6 gennaio 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 gennaio 1996.

Esaminato dalla 5ª commissione il 17 gennaio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 24 gennaio 1996.

Camera dei deputati (atto n. 3760):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 24 gennaio 1996, con pareri delle commissioni I e VI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 31 gennaio 1996.

Esaminato dalla V commissione il 6 e 7 febbraio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 21 febbraio 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 39.

96G0094

DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1996, n. 83.

Proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine di utilizzazione per finalità di detenzione di alcuni istituti penitenziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il comma 1-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, è sostituito dal seguente:

«*1-ter*. L'utilizzazione, per finalità di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa il 31 dicembre 1999».

Art. 2.

1. È istituita una conferenza di servizi tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero dell'interno, la regione autonoma della Sardegna, la provincia di Sassari e i comuni compresi nell'area-parco, al fine di verificare lo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, istitutiva del Parco nazionale dell'Asinara, il rispetto dei tempi previsti dal presente decreto e dall'intesa di programma in materia.

Art. 3.

1. Il Governo riferirà con cadenza semestrale alle Camere, a partire dal 1° giugno 1996, sullo stato di attuazione del programma di costruzione o di adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

CORONAS, *Ministro dell'interno*

BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0095

DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1996, n. 84.

Interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione dei criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per disciplinare gli effetti derivanti dalla soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per definire criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura

1. Per effetto della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1° luglio 1995 la riscossione dei premi e dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti per i lavoratori subordinati ed autonomi del settore agricolo, rimane unificata ed è attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che ne dispone la ripartizione tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e le gestioni di pertinenza.

2. Per effetto della soppressione dello SCAU, disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1° luglio 1995 l'INPS subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso SCAU.

3. È costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati di cui al comma 1. La Commissione è composta da tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonché dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL o da un loro delegato.

4. La Commissione di cui al comma 3 nella prima seduta sceglie tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento, può delegare un componente della Commissione stessa.

5. La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti dagli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'articolo 11 del predetto decreto; formula pareri in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; esercita attività consultiva nei confronti del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia di previdenza agricola.

Art. 2.

Trasferimento del personale dello SCAU all'INPS e all'INAIL

1. Ai fini del trasferimento all'INPS e all'INAIL del personale già dipendente dello SCAU alla data di soppressione del medesimo, è istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione tecnica, composta di due dirigenti per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tale commissione provvederà ad individuare entro il 30 settembre 1995 il personale dello SCAU che, provvisoriamente assegnato all'INPS per gli adempimenti connessi alle funzioni di cui all'articolo 1, sarà trasferito all'INPS e all'INAIL, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine l'INPS e l'INAIL prevedono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale, apposite strutture centrali e periferiche, da definirsi nell'ordinamento dei servizi. Per le esigenze connesse all'esercizio, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'attività di coordinamento, indirizzo e vigilanza in materia di previdenza e collocamento in agricoltura, il personale dello SCAU trasferito all'INPS può, con il suo consenso, essere comandato a prestare servizio presso il predetto Ministero per un periodo massimo di tre anni e nel limite di un contingente non superiore al 5 per cento, sulla base di criteri fissati d'intesa tra le due amministrazioni. Gli oneri relativi al trattamento economico e gli oneri riflessi restano a carico dell'INPS.

2. I trattamenti integrativi, comprensivi dell'indennità integrativa speciale, erogati dal Fondo integrativo di previdenza dello SCAU relativi al personale cessato dal servizio fino al 30 settembre 1995, sono posti a carico della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, alla quale vengono trasferiti i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli pensionati. Per il caso di insufficienza degli accantonamenti costituiti a fronte delle prestazioni del Fondo integrativo di previdenza dello SCAU, i maggiori oneri occorrenti per i capitali di copertura faranno carico al bilancio dell'INPS e dell'INAIL, in proporzione ai contingenti di personale trasferiti ai due istituti.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 e dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono confermati le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in essere nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 1995 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Criteri di determinazione del diritto a pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti

1. Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si interpreta nel senso che ai fini della determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti, sono richiesti 35 anni di anzianità assicurativa e un requisito minimo di contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione. L'anno di contribuzione dei suddetti operai agricoli ai fini del diritto a pensione di anzianità è costituito da 156 contributi giornalieri.

2. Per le giornate di contribuzione pari o inferiori a 270, riferite ad anni antecedenti il 1° gennaio 1984, la rivalutazione con i coefficienti 2,60 e 3,86, di cui al comma 12 dell'articolo 7 del decreto-legge di cui al comma 1, non può determinare per ciascun anno il superamento né delle 270 giornate complessive né delle 156 giornate utili per il diritto a pensione di anzianità.

Art. 4.

Modifica al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: «dall'articolo 5, comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 2, comma 4,».

Art. 5.

Modifica all'articolo 9, comma 18 del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39

1. All'articolo 2, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il termine del 31 gennaio 1996, già differito al 29 febbraio 1996 dall'articolo 9, comma 18, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 39, è ulteriormente differito al 31 marzo 1996.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0097

DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1996, n. 85.

Interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per attuare il programma di carattere previdenziale riguardante il personale del Gruppo Alitalia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni per il Gruppo Alitalia

1. Al fine di garantire la prosecuzione del piano di riassetto organizzativo e produttivo, tenuto conto anche del processo di liberalizzazione nell'ambito del mercato interno comunitario, è autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in favore delle imprese del Gruppo Alitalia esercenti il trasporto aereo un piano di pensionamenti anticipati per il triennio 1995-1997, nel limite massimo di 700 unità, sulla base dei seguenti criteri:

a) possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti da imprese del Gruppo in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di età. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel corso del triennio 1995-1997, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese, sulla base del programma triennale di pensionamenti anticipati, sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità;

b) possono essere altresì ammessi al beneficio del pensionamento anticipato rispetto all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previsti dal presente articolo, nonché nell'ambito del limite massimo di cui al presente comma, i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dipendenti da imprese del Gruppo di età non inferiore ai 55 anni se uomini e ai 50 se donne e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Agli stessi spetta una maggiorazione dell'anzianità contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'età di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne.

2. Il piano di cui al comma 1 è approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 6,4 miliardi per l'anno 1995; in lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27,4 miliardi a decorrere dall'anno 1997, è rimborsato all'INPS su apposita rendicontazione in relazione all'effettiva attuazione del piano di cui al comma 2.

4. All'onere di lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, di lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 e di lire 27,4 miliardi per l'anno 1997, si provvede a carico del capitolo 3662 dello Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0098

DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1996, n. 86.

Disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire il limite del concorso dello Stato alla garanzia dei mutui per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, in favore degli enti indicati nell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, con esclusione degli enti in gestione commissariale governativa;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di rideterminare il numero dei componenti della commissione di alta vigilanza di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, del Ministro del bilancio e della programmazione economica e dei Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, le parole: «mutui decennali» sono sostituite dalle seguenti: «mutui della durata massima di 10 anni».

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è aggiunto il seguente periodo: «Per ogni intervento i mutui garantiti dallo Stato non possono superare il limite massimo del 50 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Tale limite non si applica agli interventi concernenti le ferrovie in regime di gestione commissariale governativa.».

3. La lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, è sostituita dalla seguente:

«*d)* quattro esperti in materia di trasporti dei quali uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e un altro designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0099

DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1996, n. 87.

Disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per disciplinare le modalità di accesso ai servizi audiotex e videotex;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le concessionarie del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione debbono disattivare entro il 28 febbraio 1996 le linee dei servizi audiotex; tali linee possono essere riattivate soltanto su espressa richiesta scritta dell'abbonato. L'attivazione di nuove utenze relative ai servizi audiotex può avvenire soltanto su espressa richiesta scritta dell'abbonato. Resta fissato al 18 febbraio 1996 il termine per evitare la disattivazione dei servizi previa richiesta scritta dell'abbonato. Le concessionarie sono tenute ad informare l'abbonato dell'avvenuto mantenimento o della avvenuta nuova attivazione sui primi due bollettini di fatturazione successivi.

2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per servizi di particolare utilità sociale, anche a carattere informativo, ovvero di esclusiva natura culturale, può autorizzare la deroga alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo ed all'articolo 2, comma 1.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto, provvede alle integrazioni e alle modificazioni delle norme di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, per la disciplina delle modalità di accesso e di espletamento dei servizi audiotex e videotex, compresi quelli offerti attraverso una numerazione internazionale.

4. I concessionari di cui al comma 1, che violino le disposizioni del presente articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

5. Il gestore del centro servizi audiotex e videotex ed il fornitore di informazioni sono tenuti al versamento di una cauzione di lire cinquanta milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3.

6. Oltre le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, il gestore del centro servizi audiotex e videotex ed il fornitore di informazioni che violano le disposizioni di cui al suddetto decreto ministeriale, nonché quelle previste dal presente articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.

Art. 2.

1. È vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, sia locali che nazionali, gestite dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. o dalle concessionarie private e assimilate, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali «linea diretta» ai fini di intrattenimento e conversazione, «messaggerie vocali», «chat line», «one-to-one» e «hot line», nelle fasce di ascolto e di visione comprese fra le ore 7 e le ore 23.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 528 del codice penale, alla violazione dei divieti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GAMBINO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

CAIANIELLO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0100

DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1996, n. 88.

Interventi in materia di demanio marittimo ad uso turistico-ricreativo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in attesa di definire il trasferimento alle regioni dei fondi necessari per l'esercizio delle funzioni delegate sulle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo, di consentire alle medesime regioni la possibilità di avvalersi delle capitanerie di porto, anche al fine di assicurare la continuità delle attività da queste espletate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1976, n. 616, le amministrazioni regionali, fino al 31 dicembre 1998, possono avvalersi delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti in conformità ad apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla conferenza di cui all'articolo 12 della legge 28 agosto 1988, n. 400, che escluda, in ogni caso, oneri a carico delle capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali. Tali uffici esercitano le funzioni in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale. Fino alla data della sottoscrizione della predetta convenzione il servizio continua ad essere assicurato dalle competenti capitanerie.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FRATTINI, *Ministro per gli affari regionali*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0101

DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1996, n. 89.

Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di assistenza farmaceutica e di sanità;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 e del 26 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 1994 gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico sono gestiti da commissari straordinari fino alla data di nomina degli organi di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269. A partire dalla stessa data cessano tutti gli organi di amministrazione attualmente in carica. L'atto di nomina del commissario straordinario determina anche il compenso spettante allo stesso. Contestualmente alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma del collegio dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti.

2. La disposizione del comma 1 non si applica al consiglio di amministrazione dell'istituto «Giannina Gaslini» di Genova.

3. Per i dipendenti pubblici e per quelli privati la nomina a commissario straordinario presso le unità sanitarie locali, ovvero presso le aziende ospedaliere determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza o i datori di lavoro provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato.

4. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I datori di lavoro provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato».

5. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo ai sensi dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 la contabilità economico-finanziaria e patrimoniale e la contabilità finanziaria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, dovranno essere tenute separate rispetto a quella degli anni 1994 e precedenti, fatta salva la possibilità di utilizzare gli eventuali avanzi di gestione per estinguere le situazioni debitorie preesistenti. La contabilità economico-finanziaria e patrimoniale e la contabilità finanziaria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere relative agli anni precedenti al 1995 sono garantite direttamente dalle regioni, che ne assumono integralmente le relative obbligazioni, quando le stesse non derivino da scelte esclusive o determinanti dello Stato. Entro il 30 settembre 1995, con decreto del Ministro della sanità, adottato di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro e in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità ed i criteri di ripianamento del debito eventualmente accertato fino alla data di costituzione in azienda delle unità sanitarie locali e degli ospedali, secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 3.

1. Il primo periodo del comma 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

«I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera *a)*, sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota per ricetta pari a lire 3.000, nel caso in cui sia prescritta una sola confezione, e a lire 5.000, nel caso in cui siano prescritte due o più confezioni, nelle ipotesi consentite dalla legge.».

2. Il quarto periodo del comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

«Per l'assistenza farmaceutica, i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio e degli invalidi civili al 100 per cento, sono tenuti, comunque, al pagamento della quota per ricetta prevista dal comma 14; per le prestazioni di cui al comma 15, gli stessi sono tenuti al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 5.000.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia fino alla data del 31 dicembre 1994. A decorrere dal 1° gennaio 1995 si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, dall'articolo 2, comma 15, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, provvede alla identificazione dei farmaci necessari al trattamento di particolari patologie nonché alla identificazione delle patologie stesse.

5. Nel caso di trattamento delle patologie di cui al comma 4 del presente articolo, i farmaci di cui al medesimo comma sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto per i farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fatto salvo il contenimento dell'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica, nei limiti dell'importo stabilito per ciascun anno finanziario.

6. I medicinali utilizzati in programmi di sperimentazione clinica sull'uomo nelle strutture ritenute idonee dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 27 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1992, devono essere forniti gratuitamente dalle aziende committenti le sperimentazioni cliniche stesse.

Art. 4.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* La ripetibilità della vendita di medicinali di cui al comma 2 è consentita in conformità alla prescrizione medica che riporti sulla ricetta il numero delle confezioni occorrenti ovvero la congiunta indicazione della posologia e della durata della terapia, che non può essere superiore ad un anno. L'indicazione di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità della ricetta e consente la consegna frazionata dei medicinali prescritti. In mancanza delle citate indicazioni la ripetibilità della vendita è consentita per non più di cinque volte in un periodo non superiore a tre mesi dalla data di compilazione della ricetta.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Il farmacista che vende un medicinale di cui al comma 2 senza presentazione di ricetta medica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centocinquantamila a lire novecentomila. Tale sanzione non si applica nell'ipotesi in cui il medicinale sia stato dispensato in casi di necessità, di urgenza e di impossibilità di reperire un medico e a condizione che sia presentata la ricetta medica entro quarantotto ore. Il farmacista che viola il disposto del comma 3 o non appone sulle ricette il timbro attestante la vendita del prodotto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila.».

2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*3.* Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validità limitata a tre mesi; esse devono essere ritirate dal farmacista che è tenuto a conservarle per sei mesi, qualora non le consegni all'autorità competente per rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale.».

3. All'articolo 123, comma primo, lettera *c)*, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, le parole: «sia conservata copia di tutte le ricette e» sono soppresse.

4. All'articolo 38, comma quarto, del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole: «I farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite» sono sostituite dalle seguenti: «I farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee non ripetibili».

5. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

«*3.* In caso di vendita o di detenzione per la vendita di specialità medicinali per le quali sono intervenuti provvedimenti del Ministero della sanità, di sospensione o di revoca, è applicata la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila.».

6. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

«*4.* Il farmacista è soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni qualora nel corso di un anno si ripetano per più di due volte le infrazioni previste dal comma 1.».

7. All'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le parole: «o che detenga per vendere» sono soppresse.

8. Qualora il farmacista venda, per più di tre volte, un medicinale disciplinato dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, senza presentazione di ricetta medica o su presentazione di ricette prive di validità, ovvero senza presentazione di ricetta di un centro medico specializzato, l'autorità amministrativa competente può disporre l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire 10 milioni a lire 30 milioni. In caso di recidiva, l'autorità amministrativa competente può disporre la chiusura della farmacia per un periodo da quindici a trenta giorni ovvero l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire trenta milioni a lire cinquanta milioni. Nel caso in cui la chiusura della farmacia determini il venir meno del servizio di farmacia sul territorio, l'autorità amministrativa competente può disporre unicamente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5 ed il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono abrogati.

Art. 5.

1. Il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

«*9.* Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, agli impianti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro il 31 ottobre 1996, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorità competente secondo le vigenti disposizioni entro il 30 settembre 1995; in sede di rinnovo viene assegnato all'impianto il numero di identificazione e viene indicata la potenzialità oraria definita in rapporto ai requisiti igienici e funzionali presenti.».

2. Il comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

«*6.* Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, ai laboratori in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro il 31 ottobre 1996, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorità competente secondo le vigenti disposizioni entro il 30 settembre 1994; in sede di rinnovo viene assegnato al laboratorio il numero di identificazione.».

3. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

«*2.* Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5 e 6, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962,

n. 283, cessano di avere efficacia il 31 dicembre 1995, a meno che venga presentata entro tale termine domanda di riconoscimento CE ai sensi dell'articolo 13. Limitatamente ai macelli pubblici le autorizzazioni di cui al presente comma cessano di avere efficacia il 30 giugno 1997.».

Art. 6.

1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella *B* allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno *una tantum* di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine: il coniuge, i figli a carico, il convivente *more uxorio*, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.

5. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, nonché dal pagamento della quota fissa per ricetta di cui al comma 16-*ter* del medesimo articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente legge.

6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1, nonché al figlio contagiato durante la gestazione.

7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una patologia è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2».

2. In attesa di una nuova e più completa disciplina legislativa, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli anni 1995 e 1996.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, pari a lire 90 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 60,5 miliardi per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1995 e corrispondente capitolo per l'esercizio 1996.

Art. 7.

1. A decorrere dal 1° luglio 1996 le strutture trasfusionali di diritto privato di cui all'articolo 4 della legge 4 maggio 1990, n. 107, le aziende private e i centri di produzione di emoderivati e di emodiagnostici di cui agli articoli 8 e 10 della stessa legge n. 107 del 1990, gli importatori di sangue umano conservato e dei suoi derivati e di emoderivati di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 107 del 1990, nonché tutte le istituzioni sanitarie private nelle quali si pratica l'attività trasfusionale sono tenuti obbligatoriamente all'assicurazione per la responsabilità civile, prevista all'articolo 2043 del codice civile, per i danni derivanti dalla distribuzione e dalla somministrazione del sangue umano, dei suoi componenti e degli emoderivati.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì ai soggetti privati che intervengono nei settori della produzione, della distribuzione e della somministrazione dei vaccini.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 aprile 1996, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 8.

1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è rilasciata dalle regioni o dall'autorità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 9.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sono remunerate sulla base di tariffe predeterminate dalle regioni secondo i criteri generali definiti nel decreto del Ministro della sanità attuativo dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Le regioni che alla data del 1° gennaio 1995 non abbiano adottato i provvedimenti di fissazione delle nuove tariffe applicano, in via transitoria, le tariffe fissate con decreto del Ministro della sanità 14 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 1994.

2. Le tariffe di cui al citato decreto del Ministro della sanità del 14 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 1994, rappresentano il livello massimo da corrispondere ai soggetti erogatori entro il quale le regioni possono stabilire con propria determinazione ed attraverso la negoziazione dei servizi e delle prestazioni, le corrispettive tariffe a fronte delle singole prestazioni rese agli assistiti, di cui all'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le regioni, con periodicità almeno triennale, provvedono all'aggiornamento delle tariffe, tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e delle variazioni dei costi delle prestazioni rilevate.

4. Le regioni vigilano sulla corretta applicazione del sistema di remunerazione mediante tariffe predeterminate da parte delle unità sanitarie locali e dei soggetti erogatori, pubblici e privati, secondo i criteri definiti nel decreto del Ministro della sanità attuativo dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla programmazione sanitaria nazionale, le regioni provvedono ad inviare al Ministero della sanità i provvedimenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di determinazione delle tariffe delle prestazioni, corredati dai relativi dati di riferimento sui costi, entro sessanta giorni dalla loro approvazione.

6. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

7. Le tariffe relative alle prestazioni erogate in forma indiretta sono definite dalle regioni in misura inferiore alle tariffe definite secondo i criteri di cui al presente articolo.

Art. 10.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*1*-bis. Tuttavia per il 1994 si applica il tasso di conversione in vigore il 1° settembre 1992 e per il 1995 la media dei tassi di conversione pubblicati conformemente al comma 1 per gli ultimi tre anni.».

Art. 11.

1. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non si applica nei confronti delle regioni che certifichino al Ministero del tesoro e al Ministero della sanità il previsto mantenimento, a fine esercizio 1995, delle proprie occorrenze finanziarie nei limiti dello stanziamento determinato in ragione della quota capitaria, ragguagliata ai livelli uniformi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le eventuali eccedenze, che dovessero risultare rispetto al predetto stanziamento, restano a carico dei bilanci regionali.

Art. 12.

1. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, è prorogato, limitatamente agli impianti collettivi per le aste ed ai mercati ittici all'ingrosso, al 31 dicembre 1996.

Art. 13.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

ARCELLI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

96G0096

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1995.

Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *hh)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1995, n. 203;

Visto l'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217;

Visti gli articoli 52, 59 e 60 del trattato CEE;

Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa C/180/89, emessa in data 26 febbraio 1991, con la quale è stato dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell'art. 59 del trattato CEE, avendo subordinato «la prestazione dei servizi di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro, quando si tratta di visite guidate in luoghi diversi da musei o monumenti storici che richiedono l'intervento di una guida specializzata, al possesso di una licenza rilasciata dopo l'acquisizione di una determinata qualifica comprovata mediante il superamento di un esame»;

Ritenuta l'esigenza, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del trattato CEE, di conformare l'ordinamento italiano alla sentenza anzidetta;

Considerato che tale sentenza si applica unicamente all'ipotesi di servizi di guida turistica prestati professionalmente da cittadini di altri Stati membri, stabiliti in uno Stato della Unione europea diverso dall'Italia e resi nel corso di un viaggio a circuito chiuso, vale a dire organizzato da un'impresa turistica stabilita in detto Stato ed effettuato da turisti che da detto Stato, in cui sono stabiliti, si trasferiscono temporaneamente, in gruppo, nello Stato membro da visitare;

Considerato che in base a quanto statuito nella predetta sentenza l'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per garantire la compatibilità con gli articoli 59 e 60 del trattato CEE, deve essere applicato nel senso che le guide stabilite in un Paese membro della Unione europea diverso dall'Italia e che accompagnano un gruppo di turisti provenienti dallo stesso Stato membro, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, possono esercitare la suddetta attività anche in assenza della prescritta autorizzazione, rilasciata dall'ente locale nel cui ambito territoriale l'attività medesima è esercitata;

Considerato che l'esecuzione della citata sentenza comporta l'adozione di misure volte ad una puntuale definizione delle condizioni di libero espletamento dell'attività anzidetta, nonché dei relativi controlli per evitare fenomeni abusivi;

Considerato che tali misure non possono non essere uniformi per tutto il territorio nazionale, anche in relazione al normale carattere interregionale dell'attività dei prestatori del servizio di guida che accompagnano un gruppo di turisti provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso;

Considerata inoltre l'esigenza di definire criteri per l'individuazione di musei, monumenti storici ed altri beni, per la cui visita è richiesto l'intervento di una guida in possesso di abilitazione ai sensi della normativa regionale;

Considerato inoltre che la Commissione europea, con nota del 5 luglio 1995, ha iniziato la procedura di infrazione n. 87/0071, in base all'art. 171 del trattato CEE, per la mancata attuazione delle statuizioni contenute della citata sentenza;

Consultate la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

Sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 29 settembre 1995, in base all'art. 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1995;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, incaricato del coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Decreta:

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di guide turistiche.

Art. 1.

1. Le regioni assicurano che il controllo dell'esercizio professionale dell'attività di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro dell'Unione europea, nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo ed a circuito chiuso, abbia ad oggetto:

a) il possesso di un documento rilasciato dallo Stato membro di provenienza attestante lo svolgimento professionale dell'attività di guida turistica;

b) il possesso di un documento sottoscritto dal titolare dell'impresa di viaggio, contenente:

1) la denominazione dell'impresa di viaggio, il nominativo del suo titolare e lo Stato membro di stabilimento dell'impresa stessa;

2) i dati anagrafici della guida e l'indicazione del rapporto di lavoro dipendente od autonomo con l'impresa turistica organizzatrice del viaggio, avente ad oggetto la prestazione dell'attività di guida turistica;

3) il programma di viaggio indicante la data iniziale e finale del viaggio e le date relative al percorso da effettuare sul territorio italiano e le località oggetto di visita turistica;

4) il numero dei partecipanti al viaggio.

2. I documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 devono essere accompagnati da fedele traduzione in lingua italiana.

Art. 2.

1. Le regioni individuano, d'intesa con le competenti sovrintendenze ai fini di una migliore fruizione del valore culturale del patrimonio storico ed artistico nazionale, i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, abbiano conseguito specifica abilitazione in relazione ai siti oggetto di visita turistica.

2. Le regioni rilasciano specifica abilitazione per la prestazione di attività di guida turistica nei siti di cui al comma 1, subordinandola alla conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche del sito oggetto di visita turistica.

3. I siti di cui al comma 1 sono individuati tra beni ed aree di interesse archeologico, artistico e storico, istituti di antichità ed arte, musei, monumenti e chiese, aventi un rilievo culturale particolarmente importante nell'ambito del patrimonio storico, artistico ed archeologico nazionale.

4. Tra i siti di cui al comma 3 rientrano quelli riconosciuti dall'UNESCO quale patrimonio culturale dell'umanità.

Art. 3.

1. Le regioni assicurano l'attuazione delle suddette disposizioni entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Decorso il termine previsto nel comma 1, senza che le regioni abbiano provveduto ad adeguarsi alle disposizioni del presente decreto, l'attività di guida turistica può essere svolta secondo le condizioni previste nell'art. 1.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le regioni a statuto speciale provvederanno in base a quanto stabilito dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle proprie competenze, in base a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea*

PAOLUCCI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali*

Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 20

96A1326

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 gennaio 1996, n. 90.

Regolamento attuativo delle norme sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione nei confronti di soggetti che fruiscono di agevolazioni in forma automatica per interventi nelle aree depresse.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e in particolare l'art. 1, il quale, nel prevedere la possibilità di utilizzare incentivi industriali per il pagamento di imposte che affluiscono sul conto fiscale dispone, al comma 2, che con decreto del Ministro delle finanze siano approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione, presso i quali, ai sensi dell'art. 78, comma 29, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono tenuti i conti fiscali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 8 agosto 1995;

Visti gli accordi intercorsi con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Sentito il parere della commissione consultiva, prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, espresso nell'adunanza del 27 ottobre 1995;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 14 dicembre 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, nota n. 27 del 9 gennaio 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sulla base di quanto disposto al punto 6 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica dell'8 agosto 1995 citata in premessa e secondo le modalità allo stesso punto indicate, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con cadenza settimanale, trasmette al Ministero delle finanze, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 1,

l'elenco delle imprese le cui istanze, dirette ad ottenere le agevolazioni, risultano ammissibili, sulla base di quanto disposto ai punti 1, 2 e 3 della citata delibera indicandone gli estremi identificativi e gli importi spettanti.

2. Il Ministero delle finanze esegue con i dati in proprio possesso il controllo dell'elenco di cui al comma 1 ed entro dieci giorni comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, telematicamente o mediante supporti magnetici, secondo le specifiche di cui all'allegato 1, l'elenco delle imprese che non risultano intestatarie di conto fiscale.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto delle comunicazioni trasmesse dal Ministero delle finanze ai sensi del comma 2, adotta i provvedimenti di liquidazione delle agevolazioni e, con le stesse modalità e secondo le medesime specifiche tecniche di cui al comma 1, trasmette al Ministero delle finanze l'elenco delle imprese per le quali è stata effettuata la liquidazione, specificando gli estremi dei provvedimenti e la data dell'avvenuta liquidazione. Detta trasmissione va effettuata entro il lunedì della settimana successiva al provvedimento di liquidazione, ovvero il primo giorno lavorativo successivo.

4. Nei dieci giorni successivi al ricevimento degli elenchi di cui al comma 3, il Ministero delle finanze effettua i controlli di rispondenza delle comunicazioni (di cui al comma 3 alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1, informa il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato circa le comunicazioni non rispondenti alle specifiche stesse e trasmette ai concessionari i dati corretti, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato 2.

5. Il Ministero delle finanze trasmette gli stessi dati alle competenti direzioni generali delle entrate - sezioni staccate.

Art. 2.

1. Le imprese beneficiarie dell'agevolazione, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione dell'atto di liquidazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono fruire del beneficio per il pagamento delle imposte che affluiscono al conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, portando in detrazione dai versamenti da effettuare l'importo dell'agevolazione liquidata; tale agevolazione può essere ripartita anche su più versamenti di imposta.

2. In occasione del primo versamento, il contribuente (o impresa beneficiaria) consegna al concessionario uno dei due esemplari del documento rilasciato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e nel contempo presenta la normale distinta di versamento, a fronte del pagamento che intende eseguire. Qualora l'agevolazione copra solo una parte dell'imposta dovuta, il contribuente compila due diverse distinte di versamento, una a fronte del versamento in contanti ed una a fronte del versamento agevolato d'imposta; ugualmente compila separate distinte a fronte di più agevolazioni concesse. Per fruire dell'agevolazione il versamento agevolato d'imposta può essere effettuato solo presso gli sportelli del concessionario; sulla distinta di versamento vanno riportati gli estremi identificativi dell'agevolazione.

3. Ogni qualvolta il contribuente effettua pagamenti d'imposta avvalendosi dell'agevolazione, il concessionario verifica preventivamente che il contribuente stesso sia beneficiario di detta agevolazione, che il relativo ammontare complessivo, riportato sul documento rilasciato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato corrisponda a quella comunicata dal Ministero delle finanze e che l'importo dell'imposta da versare trovi capienza nell'ammontare residuo dall'agevolazione concessa; effettuata tale verifica, lo stesso concessionario rilascia la quietanza di pagamento e riporta sia sull'attestazione in possesso del contribuente che su quella propria gli estremi dell'eseguito versamento, annotando sulla distinta di versamento che trattasi di pagamento a fronte dell'agevolazione prevista dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341.

4. Entro cinque giorni dalla data di rilascio della quietanza di cui al comma 3, il concessionario richiede alla competente direzione regionale delle entrate - sezione staccata, l'emissione di un decreto concessivo di dilazione da far valere sui versamenti diretti che affluiscono sul conto fiscale per l'importo complessivo dei pagamenti effettuati in uno stesso giorno da parte dei contribuenti beneficiari delle agevolazioni suddiviso per capitolo ed articolo, erario e regione, competenza e residui. La richiesta deve specificare che trattasi di decreto di dilazione per pagamenti effettuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, e riportare gli estremi identificativi di ciascuna agevolazione, nonché la data retroattiva da cui la dilazione deve avere validità, corrispondente al giorno in cui è stata rilasciata al contribuente la quietanza di pagamento effettuata tramite l'utilizzo dell'agevolazione. Il suddetto decreto dovrà essere trasmesso alla Ragioneria provinciale dello Stato e notificato al concessionario.

Art. 3.

1. Il concessionario compila giornalmente la distinta riepilogativa di cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, relativo all'apertura ed all'aggiornamento dei conti fiscali pubblicato nel supplemento ordinario n. 5 della *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1994, concernente l'approvazione delle distinte di versamento, per capitolo ed articolo di bilancio, riportando su una riga a parte, relativa allo stesso capitolo ed articolo, appositamente contrassegnata, l'importo delle somme riscosse usufruendo della agevolazione e i relativi compensi; questi ultimi, ai fini del riversamento, vengono trattenuti dalle somme effettivamente riscosse sul medesimo capitolo ed articolo.

2. Una volta in possesso del decreto di dilazione di versamento rilasciato dalla direzione regionale delle entrate - sezione staccata, il concessionario riporta gli estremi del decreto sulla distinta riepilogativa e indica su una riga a parte, appositamente contrassegnata, nella colonna delle somme oggetto di dilazione e di sgravio, gli importi imputati ai diversi capitoli ed articoli di bilancio, nonchè la data retroattiva a partire dalla quale tale decreto ha validità.

Art. 4.

1. Il flusso informativo sulle riscossioni di cui al decreto ministeriale indicato all'art. 3 è modificato secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato 3. Il flusso informativo di cui al decreto ministeriale 23 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1° giugno 1995, concernente le contabilità tenute dai concessionari, deve rispettare le specifiche tecniche di cui all'allegato 4.

Art. 5.

1. Nei termini previsti dall'art. 14 del decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1993, n. 567, recante il regolamento di attuazione del conto fiscale, il concessionario aggiorna il conto fiscale annotando che trattasi di pagamento agevolato effettuato avvalendosi di agevolazione ed evidenzia sulla propria base informativa l'importo dell'agevolazione ancora disponibile.

Art. 6.

1. Ai fini del versamento trimestrale sui relativi capitoli di entrata bilancio dello Stato previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, le direzioni regionali delle entrate - sezioni staccate, sulla base dei dati di cui all'art. 2, comma 4, del presente decreto, comunicano, entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, e per conoscenza alla ragioneria provinciale, gli importi oggetto dei decreti di dilazione emessi e fatti valere nel trimestre, distintamente per capitolo ed articolo di bilancio e gli estremi dei decreti medesimi.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro la fine del secondo mese successivo al trimestre solare nel quale le agevolazioni sono state, in tutto o in parte, utilizzate, versa in nome e per conto di ciascun concessionario gli importi di cui al comma precedente, distintamente per capitolo ed articolo di bilancio, erario e regione, competenza e residui, riportando sulla distinta di versamento gli estremi dei decreti di dilazione di versamento a suo tempo concessi e il codice agente del concessionario.

3. Il versamento va effettuato, per le somme di spettanza erariale, alle sezioni di tesoreria competenti per territorio mediante emissione di ordinativi diretti commutabili in quietanza di entrata intestati ai singoli concessionari. Le somme spettanti alla regione Sicilia sono versate mediante ordinativi diretti ad essa intestati e quietanzati dal cassiere della regione medesima, il quale a sua volta ne rilascia quietanza per il concessionario della riscossione.

4. Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ricevuti i versamenti da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ne rilasciano corrispondente quietanza a nome del concessionario operante sul territorio curandone la consegna. Entro cinque giorni dal ricevimento delle quietanze, il concessionario richiede alle competenti direzioni regionali delle entrate - sezioni staccate, la revoca del decreto di dilazione di versamento, su presentazione, in originale, della quietanza di versamento. Un esemplare del decreto di revoca viene trasmesso dalla competente direzione regionale delle entrate - sezione staccata alla ragioneria provinciale dello Stato e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica, su supporto cartaceo, gli importi globalmente versati per ciascun capitolo ed articolo di bilancio alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio.

Art. 7.

1. L'eventuale revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero del'industria, del commercio e dell'artigianato viene trasmessa, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 1, al Ministero delle finanze, il quale provvede a comunicarla immediatamente al concessionario. Dalla data dell'avvenuta comunicazione il concessionario non può più accettare pagamenti agevolati ai sensi del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341.

Art. 8.

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 gennaio 1996

Il Ministro: FANTOZZI

Visto, *il Guardasigilli:* DINI
Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1996
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 109

ALLEGATO 1

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE TRASMISSIONI DEI DATI DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI DA INOLTRARE, A CURA DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

I dati relativi alle imprese le cui domande risultano idonee alla liquidazione delle agevolazioni, nonché i dati relativi alle imprese con agevolazioni fiscali liquidate dal Ministero dell'industria, devono essere inviate, con modalità telematiche o mediante supporto magnetico, al sistema informativo del Ministero delle finanze.

L'allegato tecnico è predisposto per l'inoltro del flusso delle domande di agevolazioni idonee alla liquidazione, ovvero per le domande di agevolazione respinte dal Ministero delle finanze e per il flusso delle agevolazioni liquidate ed eventuali revoche ad agevolazioni concesse.

La lunghezza dei record da fornire è di 220 caratteri.

I record devono essere registrati sul file per valori crescenti della seguente chiave di ordinamento (con riferimento ai nomi dei campi appresso citati):

tipo record/codice agevolazione/data agevolazione/conto fiscale.

Di seguito sono elencate le informazioni da riportare su ciascun record della fornitura; per ciascun campo, in parentesi, sono forniti, nell'ordine: lunghezza, tipo di rappresentazione del dato.

1. *Record proposta di agevolazione:*

a) tipo record (1, D.E.): vale 1 per record proposta di agevolazione;

b) codice agevolazione (7, D.E.): vale zero;

c) data agevolazione (8, D.E.): vale zero;

d) conto fiscale (19, A.N.): codice del conto fiscale del contribuente; è costituito dal codice ambito (3 caratteri numerici) e dal codice fiscale (16 caratteri alfanumerici). In caso di codice fiscale costituito da una espressione numerica occorre allineare a sinistra gli 11 caratteri numerici che lo individuano;

e) partita IVA (11, D.E.): numero di partita IVA dell'impresa;

f) intestatario (60, A.N.): denominazione della società beneficiaria di agevolazione ovvero cognome (primi 30 caratteri) e nome (30 caratteri) del beneficiario;

g) indirizzo (35, A.N.): indirizzo della sede legale dell'intestatario di agevolazione;

h) comune (25, A.): comune dove risiede la sede legale dell'intestatario;

i) provincia (2, A.): sigla automobilistica della provincia in cui si trova la sede legale;

j) importo (12, D.E.): ammontare dell'importo agevolato prenotato a favore del beneficiario;

k) data richiesta (8, D.E.): espressa in AAAAMMGG indica la data in cui è stata accettata la domanda da parte del Ministero dell'Industria;

l) flag intestatario (1, D.E.): nella trasmissione dal Ministero dell'industria al sistema informativo del Ministero delle finanze vale zero; nella trasmissione dal Ministero delle finanze al Ministero dell'industria vale 1 per indicare imprese non titolari di conto fiscale;

m) filler (31, A.N.): vale spazio.

2. *Record agevolazione:*

a) tipo record (1, D.E.): vale 2 per record agevolazione liquidata;

b) codice agevolazione (7, D.E.): progressivo numerico che identifica univocamente l'agevolazione liquidata;

c) data agevolazione (8, D.E.): è la data espressa in AAAAMMGG in cui è stata liquidata l'agevolazione;

d) conto fiscale (19, A.N.): codice del conto fiscale del contribuente; è costituito dal codice ambito (3 caratteri numerici) e dal codice fiscale (16 caratteri alfanumerici). In caso di codice fiscale costituito da una espressione numerica occorre allineare a sinistra gli 11 caratteri numerici che lo individuano;

e) partita IVA (11, D.E.): numero di partita IVA dell'impresa;

f) intestatario (60, A.N.): denominazione della società beneficiaria di agevolazione ovvero cognome (primi 30 caratteri) e nome (30 caratteri) del beneficiario;

g) indirizzo (35, A.N.): indirizzo della sede legale dell'intestatario di agevolazione;

h) comune (25, A.): comune dove risiede la sede legale dell'intestatario;

i) provincia (2, A.): sigla automobilistica della provincia in cui si trova la sede legale;

j) importo (12, D.E.): ammontare dell'importo agevolato liquidato a favore del beneficiario;

k) data richiesta (8, D.E.): espressa in AAAAMMGG indica la data in cui è stata accettata la domanda da parte del Ministero dell'industria;

l) data (8, D.E.): espressa in AAAAMMGG indica la data a partire dalla quale l'agevolazione può essere utilizzata (30 giorni dalla data di spedizione);

m) estremi decreto (10, A.N.): estremi identificativi del decreto di liquidazione;

n) flag intestatario (1, D.E.); nella trasmissione dal Ministero dell'industria al sistema informativo del Ministero delle finanze vale zero; nella trasmissione dal Ministero delle finanze al Ministero dell'industria vale 1 per indicare agevolazioni intestate a non titolari di conto fiscale;

o) filler (13, A.N.): vale spazio.

3. *Record revoca di agevolazione:*

a) tipo record (1, D.E.): vale 3 per revoca di agevolazione;

b) codice agevolazione (7, D.E.): progressivo numerico che identifica univocamente l'agevolazione liquidata;

c) data agevolazione (8, D.E.): è la data espressa in AAAAMMGG in cui è stata liquidata l'agevolazione;

d) conto fiscale (19, A.N.): codice del conto fiscale dell'impresa; è costituito dal codice ambito (3 caratteri numerici) e dal codice fiscale (16 caratteri alfanumerici). In caso di codice fiscale costituito da una espressione numerica occorre allineare a sinistra gli 11 caratteri numerici che lo individuano;

e) data revoca (8, D.E.): espressa in AAAAMMGG indica la data in cui è revocata l'agevolazione;

f) estremi decreto (10, D.E.): estremi identificativi del decreto di revoca;

g) filler (167, A.N.): vale spazio.

4. *Record di inizio trasmissione.*

La fornitura deve essere preceduta da un record iniziale avente il seguente contenuto informativo:

a) tipo record (1, D.E.): vale zero;

b) tipo flusso (2, A.): nelle trasmissioni dal Ministero dell'industria al sistema informativo del Ministero delle finanze vale:

- PL nel flusso delle proposte di liquidazione;
- AL nel flusso delle agevolazioni liquidate e/o revocate;

Nelle trasmissioni dal Ministero delle finanze al Ministero dell'industria, per il flusso delle proposte di liquidazione riscontrate errate assume il valore:

- PE;

c) codice centro (3, D.E.): nella trasmissione dal Ministero dell'industria al sistema informativo del Ministero delle finanze rappresenta il codice attribuito al centro di elaborazione dati che ha effettuato la trasmissione. Nella trasmissione dal sistema informativo del Ministero delle finanze al Ministero dell'industria vale zero;

d) anno (4, D.E): anno di liquidazione delle agevolazioni o della prenotazione di liquidazione;

e) settimana (2, D.E): nei flussi dal Ministero delle finanze al Ministero dell'industria indica la settimana a cui si riferiscono le prenotazioni, ovvero le agevolazioni e/o le revoche. Si considera come prima settimana quella in cui cade il primo lunedì dell'anno; assume un valore compreso tra 1 e 53. Nelle trasmissioni dal Ministero delle finanze al Ministero dell'industria riporta la settimana indicata nel flusso riscontrato errato;

f) progressivo fornitura all'interno dell'anno (6, D E.). progressivo numerico, distinto per tipo flusso, incrementato di una unità ogni volta che si effettua una trasmissione;

g) data trasmissione (8, D E). espresso in AAAAMMGG indica la data in cui sono trasmessi i dati;

h) filler (194, A N.): vale spazio.

5. *Record di fine trasmissione.*

La fornitura deve essere seguita da un record finale avente il seguente contenuto informativo:

a) tipo record (1, D.E): vale 9,

b) tipo flusso (2, A N.): nelle trasmissioni dal Ministero dell'industria al sistema informativo del Ministero delle finanze vale·

- PL per il flusso delle proposte di liquidazione;
- AL per il flusso delle agevolazioni liquidate e/o revocate,

Nelle trasmissioni dal Ministero delle finanze al Ministero dell'industria, per il flusso delle proposte di liquidazione riscontrate errate, assume il valore·

- PE;

c) codice centro (3, D E): nella trasmissione dal Ministero dell'industria al sistema informativo del Ministero delle finanze rappresenta il codice attribuito al centro di elaborazione dati che ha effettuato la trasmissione. Nella trasmissione dal sistema informativo del Ministero delle finanze al Ministero dell'industria vale zero;

d) anno (4, D.E.): anno di liquidazione delle agevolazioni delle prenotazioni di liquidazione;

e) settimana (2, D.E): indica la settimana a cui si riferiscono le prenotazioni, ovvero le agevolazioni e/o le revoche Si considera come prima settimana quella in cui cade il primo lunedì dell'anno, assume un valore compreso tra 1 e 53. Nelle trasmissioni dal Ministero delle finanze al Ministero dell'industria riporta la settimana indicata nel flusso riscontrato errato;

f) progressivo fornitura all'interno dell'anno (6, D.E): progressivo numerico, distinto per tipo flusso, incrementato di una unità ogni volta che si effettua una trasmissione;

g) totale record inviati (6, D.E.): indica il numero totale dei record inviati comprensivo del record iniziale e finale;

h) totale prenotazioni (6, D.E.). indica il numero di prenotazioni trasmesse;

i) totale agevolazioni (6, D E.): indica il numero di agevolazioni trasmesse;

j) totale revoche (6, D E.): indica il numero di revoche trasmesse;

k) filler (178, A.N): vale spazio.

ALLEGATO 2

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE TRASMISSIONI DEI DATI DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE.

I dati delle agevolazioni fiscali liquidate dal Ministero dell'industria alle imprese titolari di conto fiscale sono trasmessi telematicamente dal sistema informativo del Ministero delle finanze ai concessionari della riscossione.

Il flusso informativo è predisposto per l'inoltro di agevolazioni liquidate e di eventuali revoche ad agevolazioni precedentemente inoltrate.

La lunghezza dei record da fornire è di 220 caratteri.

I record sono registrati sul file per valori crescenti della seguente chiave di ordinamento (con riferimento ai nomi dei campi appresso citati):

codice ambito/tipo record/codice agevolazione/data/conto fiscale.

Di seguito sono elencate le informazioni da riportare su ciascun record della fornitura, per ciascun campo, in parentesi sono forniti nell'ordine: lunghezza, tipo di rappresentazione del dato.

1. *Record agevolazione·*

a) codice ambito (3, D E)· indica l'ambito competente territorialmente;

b) tipo record (1, D E). vale 1 per record agevolazione liquidata,

c) codice agevolazione (7, D.E): progressivo· numerico che identifica univocamente l'agevolazione liquidata;

d) data agevolazione (8, D.E): è la data espressa in ·AAAAMMGG in cui è stata liquidata l'agevolazione;

e) conto fiscale (19, A.N) codice del conto fiscale del contribuente, è costituito dal codice ambito (3 caratteri numerici) e dal codice fiscale (16 caratteri alfanumerici). In caso di codice fiscale costituito da una espressione numerica occorre allineare a sinistra gli 11 caratteri numerici che lo individuano,

f) partita IVA (11, D E) numero di partita IVA dell'impresa;

g) intestatario (60, A N) denominazione della società beneficiaria di agevolazione ovvero cognome (primi 30 caratteri) e nome (30 caratteri) del beneficiario,

h) indirizzo (35, A N) indirizzo della sede legale dell'intestatario di agevolazione,

i) comune (25, A) comune dove risiede la sede legale dell'intestatario,

j) provincia (2, A) sigla automobilistica della provincia in cui si trova la sede legale;

k) importo (12, D E.)· ammontare dell'importo agevolato liquidato a favore del beneficiario;

l) data richiesta (8, D E.): espressa in AAAAMMGG indica la data in cui è stata accettata la domanda da parte del Ministero dell'industria;

m) data (8, D E): espressa in AAAAMMGG indica la data a partire dalla quale l'agevolazione può essere utilizzata;

n) estremi decreto (10, A.N): estremi identificativi del decreto di liquidazione;

o) filler (11, A.): vale spazio.

2. *Record revoca di agevolazione·*

a) codice ambito (3, D E.)· indica l'ambito competente territorialmente

b) tipo record (1, D.E.). vale 2 per revoca di agevolazione;

c) codice agevolazione (7, D E.): progressivo numerico che identifica l'agevolazione liquidata;

d) data agevolazione (8, D E.). è la data espressa in AAAAMMGG in cui è stata liquidata l'agevolazione;

e) conto fiscale (19, A N.): codice del conto fiscale dell'impresa; è costituito dal codice ambito (3 caratteri numerici) e dal codice fiscale (16 caratteri alfanumerici). In caso di codice fiscale costituito da una espressione numerica occorre allineare a sinistra gli 11 caratteri numerici che lo individuano;

f) data revoca (8, D.E.) espressa in AAAAMMGG indica la data in cui è revocata l'agevolazione.

g) estremi decreto revoca (10, D.E);

h) filler (164, A.): vale spazio.

3. *Record di inizio trasmissione.*

La fornitura deve essere preceduta da un record iniziale avente il seguente contenuto informativo.

a) codice (3, D.E.). vale zero,

b) tipo record (1, D.E.): vale zero;

c) tipo flusso (2, A.)· assume il valore AL;

d) codice centro (3, D.E.): assume il valore zero;

e) data trasmissione (8, D.E): espressa in AAAAMMGG;

f) progressivo fornitura (6,D.E.): progressivo numerico che identifica la trasmissione;

g) filler (197, A.N.): vale spazio.

4. *Record di fine trasmissione.*

La fornitura deve essere seguita da un record finale avente il seguente contenuto informativo:

a) codice (3, D.E.): vale 999;

b) tipo record (1, D.E.): vale 9;

c) tipo flusso (2, A.N.): assume il valore AL;

d) codice centro (3, D.E.): vale zero;

e) data trasmissione (8, D.E): espressa in AAAAMMGG;

f) progressivo invio (6, D.E.): progressivo numerico che identifica la trasmissione;

g) totale record inviati (6, D.E.): indica il numero totale dei record inviati comprensivo del record iniziale e finale;

h) totale agevolazioni (6, D.E.): indica il numero di agevolazioni trasmesse;

i) totale revoche (6, D.E.): indica il numero di revoche trasmesse;

j) filler (179, A.N.): vale spazio.

ALLEGATO 3

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE TRASMISSIONI DEI DATI DELLE RISCOSSIONI IN CONTO FISCALE DA INOLTRARE A CURA DEI CONCESSIONARI.

I dati delle riscossioni in conto fiscale effettuate dai concessionari allo sportello o tramite il servizio dei conti correnti postali, degli accreditamenti effettuati dalle aziende di credito delegate a favore dei concessionari, nonché i dati dei versamenti effettuati dai concessionari alle casse degli enti destinatari, devono essere trasmessi telematicamente.

Tutti i dati relativi alle riscossioni effettuate, agli accreditamenti effettuati dalle aziende di credito ed ai conseguenti versamenti alle casse degli enti destinatari costituiscono le «unità di registrazione».

Ciascuna unità di registrazione è composta dai seguenti tipi record lunghi 240 caratteri:

1) record-versamento;

2) record-accreditamento;

3) record-riscossione «contabile»;

4) record-riscossione «anagrafico di persona fisica» del soggetto versante;

5) record-riscossione «dati identificativi di società» del soggetto versante diverso dalla persona fisica;

6) record-versamento Sicilia;

7) record-versamento «compensativo».

I record di cui ai punti 4) e 5) devono essere registrati per tutti i codici fiscali presenti nei record-riscossione contabile che abbiano il carattere di controllo errato secondo quanto disposto dagli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976.

A) CONTENUTO DELLE «UNITÀ DI REGISTRAZIONE».

Le singole «unità di registrazione» devono essere disposte sul «file» per valori crescenti delle seguenti chiavi di ordinamento (con riferimento ai nomi dei campi appresso citati):

codice ambito/codice ente/n. quietanza(o postagiro)
capitolo-articolo/progressivo record/tipo record

Qui di seguito sono elencate le informazioni che devono essere riportate su ciascun record costituente l'«unità di registrazione», per ciascun campo, in parentesi, vengono forniti, nell'ordine: posizione, lunghezza, tipo di rappresentazione del dato.

1. *Record-versamento.*

Contiene i dati relativi a ciascuna delle operazioni di versamento effettuate presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ad esclusione delle operazioni effettuate sul territorio della regione Sicilia e delle operazioni di versamento effettuate a favore della Cassa regionale siciliana:

a) codice ambito (1-3, 3, D.E.): codice identificativo dell'ambito;

b) codice tesoreria (4-7, 4, D.E.): codice identificativo della Tesoreria provinciale dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento;

c) numero di quietanza o postagiro (8-17, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza per i versamenti effettuati direttamente alla Tesoreria provinciale dello Stato, oppure numero del postagiro per i versamenti tramite conto corrente vincolato;

d) capitolo di bilancio (18-21, 4, D.E.): capitolo di bilancio sul quale viene effettuato il versamento;

e) articolo (22-23, 2, D.E.);

f) progressivo record (24-31, 8, D.E.);

g) tipo record (32-32, 1, D.E.): vale sempre 1;

h) data liberatoria (33-38, 6, D.E.): espressa in giorno, mese ed anno; indica la data in cui è stato effettuato il versamento ovvero è la data teorica di versamento nel caso in cui l'importo da versare è totalmente compensato dalle somme oggetto di rimborso e/o sgravio e/o dilazione;

i) flag tipo versamento (39-39, 1, D.E.): assume i valori: 0 per versamento effettuato direttamente in tesoreria; 1 per versamento effettuato tramite postagiro;

j) importo versato (40-52, 13, D.E.): importo del versamento effettuato dal concessionario espresso in lire;

k) importo rimborsi erogati (53-65, 13, D.E.): espresso in lire;

l) compensi rimborsi (66-75, 10, D.E.): espresso in lire;

m) importo rimborsi non andati a buon fine (76-88, 13, D.E.): espresso in lire;

n) compenso per rimborsi non andati a buon fine (89-98, 10, D.E.): espresso in lire;

o) importo delle somme oggetto di sgravio (99-111, 13, D.E.): somma trattenuta dal concessionario in applicazione del DPR 28 gennaio 1988, n. 43; espresso in lire;

p) importo delle somme trattenute per effetto della dilazione (112-124, 13, D.E.): somma trattenuta dal concessionario in applicazione del DPR 28 gennaio 1988, n. 43; espresso in lire;

q) importo delle somme versate per effetto della revoca dello sgravio (125-137, 13, D.E.): espresso in lire;

r) importo delle somme versate per effetto della revoca delle dilazioni (138-150, 13, D.E.): espresso in lire;

s) importo della commissione spettante al concessionario per le somme riscosse tramite distinta o conto corrente postale (151-160, 10, D.E.): espresso in lire; tale importo comprende le eventuali commissioni percepite dal concessionario a fronte di pagamenti mediante agevolazione;

t) importo accreditamenti versati (161-173, 13, D.E.): espresso in lire;

u) importo della commissione spettante al concessionario per le somme riscosse tramite delega (174-183, 10, D.E.): espresso in lire;

v) numero accreditamenti (184-189, 6, D.E.);

w) numero di riscossioni (190-195, 6, D.E.): numero di distinte o bollettini a fronte delle quali è stato effettuato il versamento (comprensivo dei pagamenti dei contribuenti mediante agevolazione fiscale);

x) numero di record anagrafici (196-201, 6, D.E.): numero dei records anagrafici inseriti nella «unità di registrazione»;

y) importo agevolazioni (202-214, 13, D.E.): importo dei pagamenti effettuati dai contribuenti mediante agevolazione fiscale, espresso in lire;

z) filler (215-240, 26, D.E.): vale sempre zero.

Quando le somme oggetto di sgravio c/o dilazione e/o rimborso compensano totalmente l'importo da versare deve essere, in ogni caso, registrato il record versamento (tipo record = 1) avendo cura di impostare a zero i seguenti campi.

- numero di quietanza (lettera c)
- importo versato (lettera j).

2. *Record-accreditamento.*

Contiene i dati dell'accreditamento effettuato dall'azienda di credito relativamente a ciascun versamento:

a) codice ambito (1-3, 3, D.E.): codice identificativo dell'ambito;

b) codice tesoreria (4-7, 4, D.E.): codice identificativo della Tesoreria provinciale dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento; vale zero per i versamenti effettuati interamente alla Cassa regionale siciliana;

c) numero di quietanza o postagiro (8-17, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza per i versamenti effettuati direttamente alla Tesoreria provinciale dello Stato;

d) capitolo di bilancio (18-21, 4, D.E.): capitolo di bilancio sul quale viene effettuato il versamento,

e) articolo (22-23, 2, D E.),

f) progressivo record (24-31, 8, D.E);

g) tipo di record (32-32, 1, D E.): vale sempre 3;

h) chiave dell'accreditamento (33-86, 50, D E.): chiave dell'accreditamento effettuato dall'azienda di credito, lungo 50 caratteri, contiene le seguenti informazioni:

- codice A.B.I. azienda ordinante (5 caratteri, D.E.);
- C.A.B. dipendenza ordinante (5 caratteri, D.E);
- coordinata bancaria del conto:
  - C I.N. (1 carattere A);
  - codice azienda (5 caratteri D.E.);
  - C.A B. dello sportello (5 caratteri, D E.);
  - numero conto (12 caratteri, A.N.);
- numero di operazione (11 caratteri, D E);
- data di accreditamento (6 caratteri, D.E.);

i) importo dell'accreditamento versato (83-95, 13, D.E.): quota dell'accreditamento, versato sul capitolo articolo del versamento, espresso in lire;

j) flag quadratura (96-96, 1, N.). vale zero se l'importo accredito e congruente con la somma accreditata e con gli importi deleghe cui si riferisce, vale 1 se l'importo accredito è congruente con la somma accreditata ma non con la somma degli importi deleghe; vale 2 se l'importo accredito è incongruente con la somma accreditata ma è congruente con gli importi deleghe cui si riferisce; vale 3 se l'importo accredito è incongruente con la somma accreditata ma la somma accreditata è congruente con gli importi deleghe; vale 4 se l'importo accredito è incongruente con le somme accreditate e con gli importi deleghe cui si riferisce;

k) filler (97-240, 144, D E.): vale sempre zero

3. *Record-riscossione contabile.*

Contiene i dati relativi a ciascun tributo riscosso dal concessionario:

a) codice ambito (1-3, 3, D E): codice identificativo dell'ambito;

b) codice tesoreria (4-7, 4, D.E.): codice identificativo della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento; vale zero per i versamenti effettuati interamente alla Cassa regionale siciliana,

c) numero di quietanza o postagiro (8-17, 10, D.E): numero progressivo della quietanza rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato oppure numero di postagiro per i versamenti effettuati tramite conto corrente; vale zero per i versamenti effettuati interamente agli uffici della Cassa regionale siciliana,

d) capitolo di bilancio (18-21, 4, D.E.). capitolo di bilancio sul quale viene effettuato il versamento

e) articolo (22-23, 2, D.E.),

f) progressivo record (24-31, 8, D E),

g) tipo di record (32-32, 1, D.E): vale sempre 4;

h) data del pagamento (33-38, 6, D.E.): la data, espressa in giorno, mese ed anno di emissione della quietanza da parte del concessionario o del versamento in conto corrente postale;

i) codice conto fiscale (39-57, 19, A.N). numero conto fiscale del contribuente; è costituito dal codice ambito e dal codice fiscale. In caso di codice fiscale costituito da un'espressione numerica occorre allineare a sinistra gli 11 caratteri numerici che lo individuano;

j) partita IVA (58-68, 11, D E) da impostare solo per versamenti a titolo di IVA,

k) serie della quietanza (69-72, 4, A N);

l) numero della quietanza (73-83, 11, D E): numero della quietanza rilasciata dal concessionario;

m) flag di competenza del versamento (84-84, 1, D.E.): vale zero se il versamento si riferisce a concessione competente territorialmente; vale 1 se il versamento è effettuato a concessione non competente territorialmente;

n) codice tributo (85-88, 4, D.E),

o) periodo di riferimento (89-94, 6, D.E). è il periodo d'imposta cui si riferisce il versamento, indicato nella forma OOAAAA, OOMMAA, GGMMAA, OOOOAA;

p) importo versato (95-104, 10 D.E). importo versato a fronte del codice tributo, registrato in migliaia di lire,

q) importo interessi versati (105-112, 8, D.E): importo degli interessi versati a fronte del codice tributo, registrato in migliaia di lire;

r) tipo versamento (113-113, 1, D.E) vale 1 se il versamento è effettuato alla concessione, vale 2 se il versamento è effettuato alla concessione tramite conto corrente postale,

s) data di registrazione (114-119, 6, D E.): è la data espressa in GGMMAA in cui perviene notizia alla concessione dell'avvenuto accreditamento del versamento effettuato tramite conto corrente postale;

t) flag agevolazione (120-120, 1, D E.): vale 1 per pagamento tramite agevolazione fiscale, vale zero negli altri casi;

u) codice agevolazione (121-127, 7, D.E): indica il codice identificativo dell'agevolazione, è impostato solo se il flag agevolazione assume il valore 1;

v) filler (128-240, 113, D.E.): vale sempre zero.

4. *Record-riscossione «anagrafico di persona fisica».*

Contiene i dati anagrafici della persona fisica che effettua il versamento:

a) codice ambito (1-3, 3, D E). codice identificativo dell'ambito;

b) codice tesoreria (4-7, 4, D E.): codice identificativo della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento; vale zero per i versamenti effettuati interamente alla Cassa regionale siciliana;

c) numero di quietanza o postagiro (8-17, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato oppure numero di postagiro per i versamenti effettuati tramite conto corrente; vale zero per i versamenti effettuati interamente agli uffici della Cassa regionale Siciliana;

d) capitolo di bilancio (18-21, 4, D E) capitolo di bilancio sul quale viene effettuato il versamento,

e) articolo (22-23, 2, D.E);

f) progressivo record (24-31, 8, D E),

g) tipo di record (32-32, 1, D E): vale sempre 5;

h) cognome (33-56, 24, A.N.);

i) nome (57-76, 20, A N);

j) sesso (77-77, 1, A N.): vale M o F;

k) data di nascita (78-83, 6, D E) espressa in giorno, mese ed anno,

l) comune di nascita (84-108, 25, A.N.);

m) provincia di nascita (109-110, 2, A.N.): sigla automobilistica della provincia cui ha sede il comune di nascita del contribuente;

n) filler (111-240, 130, D E.): vale sempre zero.

5. *Record-riscossione «identificativi di società».*

Contiene i dati identificativi della società o associazione che effettua il versamento:

a) codice ambito (1-3, 3, D.E.): codice identificativo dell'ambito;

b) codice tesoreria (4-7, 4, D.E.): codice identificativo della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento; vale zero per i versamenti effettuati interamente alla Cassa regionale siciliana;

c) numero di quietanza o postagiro (8-17, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato oppure numero di postagiro per i versamenti effettuati tramite conto corrente postale vincolato; vale zero per i versamenti effettuati interamente agli uffici della Cassa regionale siciliana;

d) capitolo di bilancio (18-21, 4, D.E.): capitolo di bilancio sul quale viene effettuato il versamento;

e) articolo (22-23, 2, D.E.);

f) progressivo record (24-31, 8, D.E);

g) tipo di record (32-32, 1, D.E.): vale sempre 6;

h) ragione sociale o denominazione (33-92, 60, A.N.);

i) comune del domicilio fiscale (93-117, 25, A.N.);

j) provincia del domicilio fiscale (118-119, 2, A.N.);

k) filler (120-240, 121, A.N.): vale sempre zero.

6. *Record-versamento Sicilia.*

Sostituisce il record-versamento (tipo record = 1) per la registrazione delle operazioni di versamento effettuate sul territorio della regione Sicilia e delle operazioni di versamento effettuate da concessionari operanti al di fuori della regione Sicilia ma a favore della Cassa regionale siciliana:

a) codice ambito (1-3, 3, D.E.): codice identificativo dell'ambito;

b) codice tesoreria (4-7, 4, D.E.): codice identificativo della tesoreria provinciale dello Stato presso la quale è stato effettuato il versamento; vale zero per i versamenti effettuati interamente alla Cassa regionale siciliana;

c) numero di quietanza o postagiro (8-17, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza rilasciata dalla tesoreria provinciale dello Stato oppure numero di postagiro per i versamenti effettuati tramite conto corrente postale vincolato; vale zero per i versamenti effettuati interamente agli uffici della Cassa regionale siciliana;

d) capitolo di bilancio (18-21, 4, D.E.): capitolo di bilancio sul quale viene effettuato il versamento

e) articolo (22-23, 2, D.E.);

f) progressivo record (24-31, 8, D.E);

g) tipo di record (32-32, 1, D.E.): vale sempre 2;

h) data liberatoria (33-38, 6, D.E.): espressa in giorno, mese ed anno; indica la data in cui è stato effettuato il versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato ovvero è la data teorica di versamento nel caso in cui l'importo da versare è totalmente compensato dalle somme oggetto di rimborso e/o sgravio e/o dilazione; vale zero per i versamenti effettuati interamente agli uffici della Cassa regionale siciliana;

i) codice ufficio (39-42, 4, D.E.): codice identificativo dell'ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana presso la quale sono stati effettuati i competenti versamenti; vale zero per i versamenti effettuati interamente alla tesoreria;

j) numero quietanza o postagiro (Cassa regionale siciliana) (43-52, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza rilasciata dall'ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana oppure numero del postagiro per i versamenti effettuati tramite conto corrente vincolato; vale zero per i versamenti effettuati interamente in tesoreria;

k) data liberatoria (53-58, 6, D.E.): espressa in giorno, mese ed anno; indica la data del versamento all'ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana ovvero è la data teorica di versamento nel caso in cui l'importo da versare è totalmente compensato dalle somme oggetto di rimborso e/o sgravio e/o dilazione; vale zero per versamenti effettuati interamente alla tesoreria;

l) importo versato (59-73, 15, D.E.): importo totale del versamento del concessionario, espresso in lire;

m) importo rimborsi erogati (74-86, 13, D.E.): espresso in lire;

n) compensi rimborsi (87-96, 10, D.E.): espresso in lire;

o) importo rimborsi non andati a buon fine (97-109, 13, D.E.): espresso in lire;

p) compenso per rimborsi non andati a buon fine (110-119, 10, D.E.): espresso in lire;

q) importo delle somme oggetto di sgravio (120-132, 13, D.E.): somma trattenuta dal concessionario in applicazione del DPR 28 gennaio 1988, n. 43, espresso in lire;

r) importo delle somme trattenute per effetto della dilazione (133-145, 13, D.E.): somma trattenuta dal concessionario in applicazione del DPR 28 gennaio 1988, n. 43; espresso in lire;

s) importo delle somme versate per effetto della revoca dello sgravio (146-158, 13, D.E.): espresso in lire;

t) importo delle somme versate per effetto della revoca delle dilazioni (159-171, 13, D.E.): espresso in lire;

u) importo della commissione spettante al concessionario per le somme riscosse tramite distinta (172-181, 10, D.E.): espresso in lire; tale importo è comprensivo di eventuali commissioni trattenute dal concessionario a fronte di pagamenti dei contribuenti mediante agevolazioni fiscali;

v) importo accreditamenti versati (182-194, 13, D.E.): espresso in lire;

w) importo della commissione spettante al concessionario per le somme riscosse tramite delega (195-204, 10, D.E.): espresso in lire;

x) numero accreditamenti (205-210, 6, D.E.);

y) numero di riscossioni (211-216, 6, D.E.): numero di distinte o bollettini a fronte delle quali è stato effettuato il versamento (comprensivo dei pagamenti dei contribuenti mediante agevolazione fiscale);

z) numero di record anagrafici (217-222, 6, D.E.): numero di record anagrafici inseriti nella «Unità di registrazione»;

aa) flag tipo versamento (Stato) (223-223, 1, A.N.): assume i valori:

- 0 per versamento effettuato direttamente alla tesoreria;
- 1 per versamento effettuato tramite postagiro;

il flag è impostato a spazio se il versamento è stato effettuato interamente alla Cassa regionale siciliana;

bb) flag tipo versamento (Cassa regionale siciliana) (224-224, 1, A.N.): assume i valori:

- 0 per versamento effettuato direttamente alla Cassa regionale siciliana;
- 1 per versamento effettuato tramite postagiro;

il flag è impostato a spazio se il versamento è stato effettuato interamente alla tesoreria;

cc) importo agevolazioni (225-237, 13, D.E.): importo dei pagamenti effettuati dai contribuenti mediante agevolazione fiscale, espresso in lire;

dd) filler (238-240, 3, D.E.): vale sempre zero.

Quando le somme di sgravio e/o dilazione e/o rimborso compensano totalmente l'importo da versare deve essere, in ogni caso, registrato il record-versamento Sicilia (tipo record = 2) avendo cura di impostare a zero i seguenti campi:

- numero di quietanza o postagiro (lettera j);
- importo versato (lettera l);

7. *Record-versamento compensativo.*

Contiene i dati relativi a ciascuna delle operazioni di versamento a fronte di versamento carente:

a) codice ambito (1-3, 3, D.E.): codice identificativo dell'ambito;

b) codice ente (4-7, 4, D.E.): codice identificativo dell'ente presso il quale è stato effettuato il versamento;

c) numero di quietanza o postagiro (8-17, 10, D.E.): numero progressivo della quietanza rilasciata dall'ente destinatario oppure numero di postagiro per i versamenti effettuati tramite conto corrente postale vincolato;

d) capitolo di bilancio (18-21, 4, D.E.): capitolo di bilancio sul quale viene effettuato il versamento

e) articolo (22-23, 2, D.E.);

f) progressivo record (24-31, 8, D.E);

g) tipo di record (32-32, 1, D.E.): vale sempre 7;

h) data liberatoria (33-38, 6, D.E.): espressa in giorno, mese ed anno; indica la data in cui è stato effettuato il versamento ovvero è la data teorica di versamento nel caso in cui l'importo da versare è totalmente compensato dalle somme oggetto di rimborso e/o sgravio e/o dilazione;

i) flag erario/regione (39-39, 1, D.E.): vale 1 per versamento all'erario; vale 2 per versamento alla regione;

j) flag tipo versamento (40-40, 1, D.E.): assume i valori: 0 per versamento effettuato direttamente all'ente destinatario; 1 per versamento tramite postagiro;

k) importo versato (41-53, 13, D.E.): importo del versamento effettuato dal concessionario, espresso in lire;

l) importo rimborsi erogati (54-66, 13, D.E.): espresso in lire;

m) compensi rimborsi (67-76, 10, D.E.): espresso in lire;

n) importo rimborsi non andati a buon fine (77-89, 13, D.E.): espresso in lire;

o) compenso per rimborsi non andati a buon fine (90-99, 10, D.E.): espresso in lire;

p) importo delle somme oggetto di sgravio (100-112, 13, D.E.): somma trattenuta dal concessionario in applicazione del DPR 28 gennaio 1988, n. 43, espresso in lire;

q) importo delle somme trattenute per effetto della dilazione (113-125, 13, D.E.): somma trattenuta dal concessionario in applicazione del DPR 28 gennaio 1988, n. 43; espresso in lire;

r) importo delle somme versate per effetto della revoca dello sgravio (126-138, 13, D.E.): espresso in lire;

s) importo delle somme versate per effetto della revoca delle dilazioni (139-151, 13, D.E.): espresso in lire;

t) importo della commissione spettante al concessionario per le somme riscosse tramite distinta o conto corrente postale (152-161, 10, D.E.): espresso in lire;

u) commissione spettante al concessionario per le somme riscosse tramite delega (162-171, 10, D.E.): espresso in lire;

v) chiave del versamento di riferimento (172-203, 32, D.E.): chiave del record versamento carente di cui il presente versamento costituisce integrazione;

w) filler (204-240, 37, D.E.): vale sempre zero.

Quando le somme oggetto di rimborso e/o di sgravio e/o dilazione compensano totalmente l'importo da versare deve essere, in ogni caso, registrato il record-compensativo (tipo record = 7) avendo cura di impostare a zero i seguenti campi:

- numero di quietanza o postagiro (lettera c);
- importo versato (lettera k);

8. *Record di inizio trasmissione.*

L'insieme delle unità di registrazione deve essere preceduto da un record iniziale avente il seguente contenuto informativo:

a) filler (1-32, 32, D.E.): vale zero;

b) codice centro (33-35, 3, D.E.): codice del centro di elaborazione dati;

c) progressivo d'invio (36-37, 2, D.E.): numero progressivo di invio nell'ambito della scadenza; vale 1 per il primo invio e si incrementa di una unità per ogni successivo invio predisposto in sostituzione del precedente;

d) data di scadenza (38-43, 6, D.E.): è la data, espressa in giorno, mese ed anno, relativa alla scadenza;

e) filler (44-240, 197, D.E.): vale zero.

9. *Record di fine trasmissione.*

L'insieme delle unità di registrazione deve essere seguito da un record finale avente il seguente contenuto informativo:

a) filler (1-32, 32, D.E.): i bytes sono tutti impostati a 9;

b) numero di record tipo 1 trasmessi (33-42, 10, D.E.);

c) numero di record tipo 2 trasmessi (43-52, 10, D.E.);

d) numero di record tipo 3 trasmessi (53-62, 10, D.E.);

e) numero di record tipo 4 trasmessi (63-72, 10, D.E.);

f) numero di record tipo 5 e 6 trasmessi (73-82, 10, D.E.);

g) numero di record tipo 7 trasmessi (83-92, 10, D.E.);

h) numero di ambiti (93-95, 3, D.E.): numero di ambiti i cui dati sono stati trasmessi;

i) filler (96-240, 145, D.E.).

ALLEGATO 4

CONTENUTO E CARATTERISTICHE DELLE TRASMISSIONI DEI DATI DELLE CONTABILITÀ DA INOLTRARE A CURA DEI CONCESSIONARI AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE FINANZE E DA QUESTO AL SISTEMA INFORMATIVO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO.

I dati relativi alle contabilità dei concessionari riguardanti le operazioni di riscossione e dei rimborsi erogati, devono essere trasmessi telematicamente al Sistema informativo del Ministero delle finanze e al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

La trasmissione riguarderà le distinte riepilogative giornaliere relative alle somme riscosse tramite conto fiscale e a quelle provenienti da versamenti diretti effettuati da soggetti non intestatari di conto fiscale, afferenti ad imposte erariali, ad imposte devolute alle regioni e ad imposte proprie delle regioni.

Il flusso informativo è predisposto per l'inoltro di notizie originali e di notizie di modifica.

La lunghezza dei record da fornire è di 300 caratteri.

Nelle pagine seguenti sono elencate le informazioni da riportare su ciascun record della fornitura; per ciascun campo, in parentesi sono forniti nell'ordine: lunghezza, tipo di rappresentazione del dato.

1. *Record contabile.*

Riporta i dati contenuti nelle distinte riepilogative sia per le riscossioni in conto fiscale che per i versamenti diretti. Nel caso di riscossioni in conto fiscale allo sportello del concessionario o tramite delega bancaria riporta le informazioni totali calcolate sommando i separati importi.

a) tipo record (1, D.E.):

- vale 1 per i record forniti per la prima volta o inviati a sostituzione di record precedentemente inviati, riscontrati errati dall'Amministrazione finanziaria;
- vale 2 per la cancellazione di record precedentemente inviati;
- vale 3 per i record forniti a sostituzione di record precedentemente inviati e cancellati con record di tipo 2;

b) codice ambito (3, D.E.);

c) codice agente contabile (3, D.E.): è il codice con cui il concessionario viene riconosciuto nell'ambito del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. Coincide con i primi tre caratteri numerici con cui il concessionario codifica il proprio codice versante all'atto del versamento;

d) codice tesoreria provinciale dello Stato ovvero codice Cassa regionale (4, D.E.);

e) data di riferimento (8, D.E.): espressa in AAAAMMGG, coincide con la data di riscossione;

f) flag erario/regione (1, A): vale E per conto erario, vale R per entrate erariali devolute alla regione, vale P per entrate proprie;

g) tipo di riscossione (1, D.E.):

- vale 1 per le riscossioni in conto fiscale eseguite per delega bancaria o allo sportello del concessionario;
- vale 2 per riscossioni in conto fiscale eseguite tramite c/c postale vincolato;
- vale 3 per riscossioni non in conto fiscale eseguite allo sportello del concessionario;
- vale 4 per riscossioni non in conto fiscale eseguite tramite c/c postale vincolato;

h) flag competenza (1, D.E.):

- vale 0 per versamenti relativi a riscossioni competenti territorialmente;
- vale 1 per versamenti relativi a riscossioni incompetenti territorialmente;

i) flag versamento in conto competenza/conto residui (1, A):

- vale C per conto competenza;
- vale R per conto residui;

deve essere impostato anche nel caso in cui l'importo da versare è uguale a zero;

j) capo (2, D.E.);

k) capitolo (4, D.E.);

l) articolo (2, D.E.);

m) progressivo (2, D.E.): numero progressivo che identifica univocamente una riga di distinta a parità dei valori dei campi da *b)* a *l)*; assume il valore 1 per la prima riga di distinta e si incrementa per ogni successiva riga di distinta avente gli stessi valori dei campi da *b)* a *l)* inviata nella stessa fornitura o in una successiva; per i record di tipo 2 il progressivo deve assumere lo stesso valore assunto sul record da cancellare;

n) importo riscosso (15, D.E.): espresso in lire, corrispondente al totale somme versate dai contribuenti ovvero al totale dei pagamenti effettuati mediante agevolazione;

o) importo compensi (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare dei compensi trattenuti sulle riscossioni ovvero sui pagamenti effettuati mediante agevolazione;

p) importo rimborsi erogati nel giorno di riscossione (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare delle somme rimborsate, con le riscossioni relative alla data di riferimento (lettera *e*);

q) compenso sui rimborsi (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare dei compensi trattenuti sulle somme rimborsate di cui alla lettera *p)*;

r) importo rimborsi erogati nel giorno lavorativo successivo alla riscossione (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare delle somme rimborsate, con le riscossioni relative alla data di riferimento (lettera *e*) nel giorno lavorativo successivo a tale data;

s) compenso sui rimborsi (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare dei compensi trattenuti sulle somme rimborsate di cui alla lettera *r)*;

t) importo rimborsi erogati nel secondo giorno lavorativo successivo (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare delle somme rimborsate, con le riscossioni relative alla data di riferimento (lettera *e*) nel secondo giorno lavorativo successivo a tale data;

u) compenso sui rimborsi (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare dei compensi trattenuti sulle somme rimborsate di cui alla lettera *t)*;

v) importo rimborsi erogati nel terzo giorno lavorativo successivo (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare delle somme rimborsate, con le riscossioni relative alla data di riferimento (lettera *e*) nel terzo giorno lavorativo successivo a tale data;

w) compenso sui rimborsi (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare dei compensi trattenuti sulle somme rimborsate di cui alla lettera *v)*;

x) importo rimborsi non andati a buon fine (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare delle somme rimborsate per le quali non è andato a buon fine l'accredito effettuato a favore del contribuente;

y) compenso sui rimborsi non andati a buon fine (15, D.E.): espresso in lire, corrisponde all'ammontare dei compensi relativi ai rimborsi di cui alla lettera *x*);

z) importo giornaliero dei decreti di concessione di tolleranza (15, D.E.): espresso in lire; coincide con l'ammontare complessivo dei decreti di concessione di tolleranza fatti valere sul versamento delle riscossioni relative alla data di riferimento (lettera *e*);

aa) importo del compenso giornaliero relativo a concessione di tolleranza (15, D.E.): espresso in lire;

bb) importo giornaliero dei decreti di revoca di tolleranza (15, D.E.): espresso in lire; coincide con l'ammontare complessivo dei decreti di revoca di tolleranza versato unitamente alle riscossioni relative alla data di riferimento (lettera *e*);

cc) importo del compenso giornaliero relativo a revoca di tolleranza (15, D.E.): espresso in lire;

dd) flag agevolazione (1, D.E.): vale zero in corrispondenza alle righe generiche di una distinta:

- vale 1 in corrispondenza alla riga di distinta appositamente contrassegnata per indicare l'importo dei pagamenti effettuati mediante agevolazione ed i relativi compensi;
- vale 2 in corrispondenza alla riga di distinta appositamente contrassegnata per indicare l'importo della tolleranza rilasciata dalla sezione staccata della direzione regionale delle entrate per pagamenti effettuati mediante agevolazione fiscale;
- vale 3 in corrispondenza alla riga di distinta appositamente contrassegnata per indicare l'importo della tolleranza revocata a seguito del versamento effettuato dal Ministero dell'industria;

ee) data retroattiva (8, D.E.): espresso in AAAAMMGG deve essere impostata soltanto in corrispondenza ai valori 2 e 3 assunti dal campo flag-agevolazione (lettera *dd*) ed indica la data retroattiva da cui ha effetto la tolleranza;

ff) filler (18, D.E.): vale zero;

Si precisa che in corrispondenza al valore 1 del flag agevolazione i campi di cui alle lettere da *p)* a *cc)* devono essere impostati a zero; in corrispondenza al valore 2 i campi di cui alle lettere da *n)* a *y)* e da *aa)* a *cc)* devono essere impostati a zero; in corrispondenza al valore 3 i campi di cui alle lettere da *n)* a *aa)* e *cc)* devono essere impostati a zero.

2. *Record di inizio trasmissione.*

La fornitura deve essere preceduta da un record iniziale avente il seguente contenuto informativo:

a) tipo record (1, D.E.): vale 0;

b) codice centro (3, D.E.): nella trasmissione dai concessionari al sistema informativo del Ministero delle finanze è il codice del centro elaborazione dati che ha effettuato le trasmissioni; nella trasmissione da sistema informativo del Ministero delle finanze al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato vale 0;

c) anno contabile di riferimento (4, D.E.);

d) periodo di riferimento (2, D.E.): nella trasmissione dai concessionari al sistema informativo del Ministero delle finanze indica la settimana contabile a cui si riferiscono i dati indicando come prima settimana la settimana in cui cade il primo lunedì dell'anno, assume un valore compreso tra 01 e 53; nella trasmissione da sistema informativo del Ministero delle finanze al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato indica il mese contabile cui si riferiscono i dati, assume un valore compreso tra 01 e 12;

e) progressivo di fornitura all'interno dell'esercizio (6, D.E.);

f) filler (284, D.E.): vale sempre 0;

3. *Record di fine trasmissione.*

La fornitura deve essere seguita da un record finale avente il seguente contenuto informativo:

a) tipo record (1, D.E.): vale 9;

b) codice centro (3, D.E.): nella trasmissione dai concessionari al sistema informativo del Ministero delle finanze è il codice del centro elaborazione dati che ha effettuato le trasmissioni; nella trasmissione da sistema informativo del Ministero delle finanze al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato vale 0;

c) anno contabile di riferimento (4, D.E.);

d) periodo di riferimento (2, D.E.): nella trasmissione dai concessionari al sistema informativo del Ministero delle finanze indica la settimana contabile a cui si riferiscono i dati indicando come prima settimana la settimana in cui cade il primo lunedì dell'anno, assume un valore compreso tra 01 e 53; nella trasmissione da sistema informativo del Ministero delle finanze a sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato indica il mese contabile cui si riferiscono i dati, assume un valore compreso tra 01 e 12;

e) progressivo di fornitura all'interno dell'esercizio (6, D.E);

f) totale record inviati (6, D E). tale numero è comprensivo di record iniziale e finale;

g) filler (278, D.E.): vale sempre 0.

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 1 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse:

«Art. 1. *(Agevolazioni in forma automatica).* — 1. Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, le somme individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per consentire l'erogazione di incentivi industriali in forma automatica nelle aree depresse del territorio nazionale ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per essere versate trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in relazione agli interventi di cui al comma 2.

2. Ai sensi dell'art. 9, comm 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree depresse, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, individua l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma automatica, detta le modalità e le procedure di attuazione, approvando altresì un apposito modello di documento dal quale dovrà risultare in particolare l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello, sarà utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che si avvale del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, solo dopo la liquidazione finale delle agevolazioni stesse, effettuata sulla base di una verifica di regolarità meramente formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo di corrispondente regolazione contabile per i concessionari della riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione.

3. Il documento di cui al comma 2 è presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo dell'agevolazione in forma automatica è pari al 60 per cento dell'intensità massima delle agevolazioni consentite dalla Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma automatica esclude ogni possibilità di richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti altre agevolazioni La limitazione del 60 per cento non vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da disposizioni normative finalizzate a favorire specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensità massima consentita dall'Unione europea.

4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro diciotto mesi, dalla presentazione del documento come prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative spese.

5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.

6. Nel periodo intercorrente, tra la presentazione del documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni».

— Si riporta il testo del comma 29 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale: «29. Il conto fiscale è tenuto presso il concessionario del servizio di riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in qualità di sostituto d'imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo».

— Si riporta il titolo del d.P R. 28 gennaio 1988, n. 43: «Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657».

— Si riporta l'epigrafe della deliberazione del CIPE dell'8 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 20 ottobre 1995: «Determinazioni in materia di agevolazioni in forma automatica nelle aree depresse».

— Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi:

«Art. 15. — 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art 11, commi 2, 3 e 5».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del citato d P.R. 28 gennaio 1988, n. 43:

«Art. 3 *(Commissione consultiva).* — 1. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, è istituita, nell'ambito del Ministero delle finanze, la commissione consultiva prevista dall'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 4 ottobre 1986, n. 657. La nomina a componente della commissione degli esperti è incompatibile con la sussistenza di rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione.

2. La commissione, sulla base degli indirizzi di ordine generale impartiti dal Ministro ed a richiesta dello stesso: esprime pareri non vincolanti in materia di:

a) individuazione e determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni e delle successive modificazioni;

b) determinazione iniziale e revisione biennale della commissione, dei compensi, dei rimborsi delle spese e degli interessi di cui all'art. 61 spettanti ai concessionari;

c) procedure di conferimento delle concessioni;

d) vigilanza sull'attività dei concessionari, sull'efficienza ed economicità delle gestioni, con facoltà propositiva in materia di sospensione cautelare dell'attività di gestione, di revoca e di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei concessionari, compresa la decadenza dalla concessione. La commissione esprime, altresì, i pareri su ogni altra questione attinente al servizio della riscossione.

3. Nel provvedimento adottato dal Ministro deve essere fatta menzione della proposta o del parere della commissione, evidenziandone i relativi contenuti; ove il provvedimento sia adottato in difformità dalla proposta o dal parere, ne sono specificati i motivi.

4. Ai fini della formulazione dei pareri e delle proposte di cui al comma 2, la commissione dispone la raccolta, l'organizzazione e l'elaborazione dei dati e delle informazioni relativi alle diverse forme di riscossione.

5. La commissione si avvale della segreteria tecnica di cui all'art. 4 e, ove necessario, di volta in volta su singole questioni può consultare, anche a mezzo della segreteria stessa, singoli concessionari o rappresentanti della categoria e può ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi di costi e di bilanci.

6. L'affidamento degli incarichi di consulenza di cui al comma 5 è disposto con provvedimento del Ministro, su proposta del presidente della commissione; gli incarichi devono essere a tempo determinato e la loro durata non può superare l'anno finanziario. Con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso da corrispondere, in relazione alla durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato; il compenso è corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito. Non possono essere affidati incarichi di consulenza a dipendenti dei Ministeri indicati nel comma 1, in attività di servizio, ovvero in quiescenza da meno di due anni.

7. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non più di una volta, ferme restando le disposizioni in materia di limite massimo di età previsto per il pubblico impiego.

8. La commissione è convocata dal presidente. In caso di assenza o impedimento le funzioni di presidente sono svolte dal funzionario del Ministero delle finanze con qualifica più elevata e, a parità di qualifica, da quello con maggiore anzianità.

9. L'avviso di convocazione, con l'elenco dei temi da trattare, deve essere comunicato, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta a ciascun componente. Dalla stessa data, il materiale e la documentazione dei temi all'ordine del giorno sono a disposizione dei membri della commissione presso l'ufficio di segreteria.

10. Per la validità delle riunioni della commissione è necessario l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti e i pareri e le proposte sono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità prevale il voto del presidente. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive della commissione, non dovuta a giusti motivi, comporta decadenza dall'incarico.

11. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati i compensi da corrispondere ai componenti della commissione in misura adeguata alla qualità e alla quantità dell'impegno richiesto».

— Il comma 3 dell'art 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Si riportano i testi dei punti 1, 2, 3 e 6 della citata delibera CIPE dell'8 agosto 1995.

«1. *Aree di applicazione.*

Le aree interessate dagli interventi di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, sono quelle individuate dalla Commissione dell'Unione europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b) nonché quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, terzo comma, del trattato di Roma.

2. *Iniziative ammissibili.*

Possono accedere alle agevolazioni di cui alla presente delibera le imprese, operanti nel settore delle attività estrattive e manufatturiere di cui alle sezioni C e D della «classificazione delle attività economiche ISTAT 1991» che sostengano investimenti fissi costituiti da nuovi macchinari ed impianti da utilizzare nel ciclo produttivo e relativi alla creazione di un nuovo stabilimento o all'ampliamento, ristrutturazione, razionalizzazione o modernizzazione di uno stabilimento esistente.

Non sono pertanto ammissibili investimenti di mero rinnovo di macchinari ed impianti o investimenti in macchinari ed impianti che non possiedano un'autonoma funzionalità in relazione all'uso produttivo cui sono destinati, quali ad esempio parti o componenti di macchine.

Per le tipologie di attività assoggettate a limitazioni o divieti o che sono oggetto di specifiche normative comunitarie si applica quanto stabilito dalla normativa dell'Unione europea.

3. *Spese ammissibili.*

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per l'acquisto dei beni di cui al punto 2, i cui ordini di acquisto siano stati emessi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera.

Gli acquisti possono essere effettuati anche nelle forme di cui all'art. 1523 del codice civile, alla legge 28 novembre 1963, n. 1329, ovvero tramite operazioni di locazione finanziaria: in tali casi i relativi contratti devono essere stati stipulati a decorrere dalla predetta data.

Tutti i beni devono essere di nuova fabbricazione ed il loro costo agevolabile è costituito dal valore complessivo delle spese fatturate, incluse quelle per montaggio e collaudo se effettuati dal fornitore dei beni stessi, al netto di imposte, spese notarili, interessi passivi, oneri accessori, ivi compresi il trasporto e l'imballaggio, nonché delle spese murarie comunque connesse agli investimenti, il materiale di consumo e gli accessori. Nel caso di operazioni di locazione finanziaria per spese fatturate s'intendono quelle fatturate dal fornitore alla società di leasing.

Gli investimenti si intendono effettuati ove:

a) i beni siano stati tutti consegnati;

b) il relativo costo agevolabile sia stato interamente fatturato all'impresa acquirente, ovvero alla società di locazione finanziaria, nel caso di acquisizione mediante locazione finanziaria;

c) l'impresa beneficiaria dell'agevolazione abbia effettuato tutti i pagamenti relativi all'acquisto dei beni agevolati, ovvero per le operazioni di locazione finanziaria, abbia corrisposto canoni per un importo almeno pari all'agevolazione spettante e comunque in misura non inferiore al 15% del costo dei predetti beni come risultante dalle fatture quietanzate rilasciate dal concedente alla società utilizzatrice.

Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni:

a) i beni consegnati ad imprese diverse dall'impresa beneficiaria, ovvero installati in unità locali diverse da quelle indicate nella dichiarazione di cui all'allegato 1;

b) i beni ordinati anteriormente alla data di pubblicazione della presente delibera ovvero quelli oggetto di autofatturazione;

c) gli investimenti per i quali siano state richieste e concesse altre agevolazioni

4. - 5. *(Omissis).*

6. *Copertura finanziaria delle minori entrate conseguenti alle agevolazioni fruite.*

Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato versa, con cadenza trimestrale, all'entrata dello Stato l'importo delle agevolazioni effettivamente fruito dalle imprese in relazione agli interventi di cui alla presente delibera. A tal fine si definiscono le seguenti procedure:

a) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette, preferibilmente in via telematica e comunque su supporto magnetico, al Ministero delle finanze l'elenco delle imprese cui è stata liquidata l'agevolazione con i relativi importi, nonché le eventuali successive variazioni;

b) il Ministero delle finanze comunica, successivamente, ai propri concessionari incaricati dell'esazione delle imposte, le informazioni necessarie a consentire l'utilizzo delle agevolazioni da parte dei beneficiari;

c) il Ministero delle finanze, sulla base dei dati comunicati dai concessionari, richiede periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il versamento delle somme corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni effettivamente utilizzate dalle imprese.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero delle finanze ed il Ministero del tesoro provvedono, con le modalità di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a regolare gli aspetti organizzativi e le misure attuative in relazione a quanto previsto dal presente punto».

Nota all'art 2.

— Per il testo dell'art 1 del D L. n 244/1995 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del D.M. 30 dicembre 1993, relativo all'apertura ed all'aggiornamento dei conti fiscali:

«Art 3. — Sono approvate le distinte riepilogative riferite alle somme riscosse allo sportello o tramite delega alle aziende di credito e mediante conto corrente postale vincolato, relative a contribuenti titolari di conto fiscale, di cui agli allegati 3 e 4. Per le somme riferite a contribuenti non titolari di conto fiscale, si utilizzano le distinte riepilogative di cui agli allegati 5 e 6.

Le distinte di cui al comma precedente, anche per le somme versate da contribuenti non titolari di conto fiscale, devono essere compilate giornalmente. Dette distinte, riepilogative dei versamenti effettuati per ciascun capitolo ed articolo di bilancio, vanno compilate in triplice esemplare; la consegna alla ragioneria provinciale dello Stato deve avvenire con cadenza quotidiana e due esemplari della distinta stessa vengono restituiti al concessionario con visto di ricevuta.

La distinta di cui all'allegato 3 distingue, a seconda della percentuale di commissione trattenuta, le somme accreditate dalla banca da quelle riscosse direttamente allo sportello del concessionario.

Nella stessa distinta di cui all'allegato 3, sono annotati i rimborsi e i relativi compensi da imputare alle somme rimaste disponibili, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del regolamento.

Gli estremi dei riversamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato e alle casse degli enti destinatari devono essere indicati nelle rispettive distinte.

I registri riassuntivi della riscossione di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 dicembre 1989 anche per gli ordinari versamenti diretti, non vanno più compilati».

Nota all'art. 4:

— Si riporta l'epigrafe del D M. 23 maggio 1995: «Indicazione dei dati che il sistema informativo del Ministero delle finanze trasmette al sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, relativamente alle contabilità tenute dai concessionari sui conti fiscali. Modalità, termini e caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati stessi».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 14 del D.M. 28 dicembre 1993, n. 567:

«Art. 14 *(Aggiornamento dei conti fiscali).* — 1. I concessionari del servizio della riscossione sono tenuti ad aggiornare i singoli conti fiscali nei seguenti termini:

a) nella stessa giornata di presentazione da parte degli intestatari delle richieste di rimborso e di erogazione dei rimborsi da parte dei concessionari;

b) entro il terzo giorno successivo a quello di ricevimento dei versamenti allo sportello del concessionario;

c) entro il quindicesimo giorno successivo a quello di comunicazione al concessionario, da parte dell'amministrazione postale, dell'avvenuto accreditamento dei versamenti sul conto corrente vincolato;

d) entro il quindicesimo giorno successivo a quello dei versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo;

e) entro la fine di ciascun mese per i versamenti effettuati mediante delega alle aziende di credito nel mese precedente».

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 1 del D L. n. 244/1995 si veda in nota alle premesse.

96G0082

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 13 novembre 1995.

Ammissione di progetti al finanziamento del fondo speciale per la ricerca applicata. (Deliberazione n. 637/1995).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Visti i decreti del Ministro del tesoro 8 ottobre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1988) e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnològica 24 gennaio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1989);

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993);

Viste le direttive CIPI emanate con delibere del 25 gennaio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983) e 8 agosto 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984), 28 dicembre 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994);

Vista la delibera CIPI del 27 ottobre 1988, n. 502 (*Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 1988);

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1994, n. 109;

Visto l'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726 (bilancio dello Stato 1995);

Visto l'art. 3 della legge 29 marzo 1995, n. 95;

Vista la legge n. 104 del 7 aprile 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 1995) di conversione dell'art. 6 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata di cui al decreto ministeriale 8 aprile 1995, n. 268, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1995, registro n. 1, foglio n. 105;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Visto il regolamento di funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983, e la successiva modifica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990 e il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico, formulate nella riunione del 4 ottobre 1995;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste od è in corso di acquisizione la certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Ritenuto di ammettere al finanziamento i progetti considerati nella presente delibera;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata e di formazione professionale sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

Del. - relativa al CTS del 4 ottobre 1995

Ditta:

Alcatel Italia S.p.a. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto:

Progetto pilota dect/pcs.

Durata e data di inizio:

4 anni dal 2 gennaio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. 9.714.000.000.

Forme finanziamento (pratica n. 059401/46):

credito agevolato: L. 2.671.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

contributo nella spesa: L. 2.671.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Garanzie:

come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditte:

Bosso Carte Speciali S.p.a. - Mathi Canavese (Torino) (classificate grandi imprese);

Icap Sira Chemicals S.r.l. - Parabiagio (Milano);

Panini S.p.a. - Modena.

Titolo del progetto:

Nuovo adesivo per etichette.

Durata e data di inizio:

4 anni e 2 mesi dal 15 ottobre 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. 1.796.000.000;

eleg. 5.933.000.000;

totale 7.729.000.000.

Forme finanziamento (pratica n. 059282/46):

credito agevolato: L. 4.933.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60,0%, per la quota non eleggibile, ed al 65,0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: Come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Contratto di finanziamento in solido.

Ditte:

Caffaro S.p.a. - Milano (classificata grande impresa);

Industrie chimiche Caffaro S.p.a. - Milano;

RI.C.E. Friuli S.c.p.a. - Torviscosa (Udine).

Titolo del progetto:

processi elettrolitici per la produzione di soda e di intermedi organici.

Durata e data di inizio: 5 anni e 11 mesi dal 9 febbraio 1993.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. 658.000.000;

eleg. 12.041.000.000;

totale 12.699.000.000.

Forme finanziamento (pratica n. 057588/346 e n. 057586/46):

contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del MURST, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 8.220.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 60,0%, per la quota non eleggibile, ed al 65,0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: 9 anni di cui 3 di preammortamento.

Garanzie:

come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Contratto di finanziamento in solido.

Ditte:

Caffaro S.p.a. - Milano (classificata grande impresa);

Industrie Chimiche Caffaro S.p.a. - Milano;

RI.C.E. Friuli S.c.p.a. Torviscosa - (Udine).

Titolo del progetto:

nuovi prodotti e processi ecocompatibili.

Durata e data di inizio:

6 anni dal 15 maggio 1993.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. 5.091.000.000;

eleg. 11.366.000.000;

totale 16.457.000.000.

Forme finanziamento (pratica n. 057819/346 e n. 057818/46):

contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del MURST, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 10.441.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 60,0%, per la quota non eleggibile, ed al 65,0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: 9 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie:

come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Contratto di finanziamento in solido.

Ditta:

Carlo Gavazzi Space S.p.a. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto:

studio, sviluppo e sperimentazione di un microsatellite ad elevate capacità.

Durata e data di inizio:

4 anni dal 1° gennaio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. 4.758.000.000.

Forme finanziamento (pratica n. 059460/46):

credito agevolato: L. 2.854.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60,0% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie:

come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta:

De Longhi S.p.a. - Treviso (classificata grande impresa).

Titolo del progetto:

nuovi sistemi condizionanti utilizzanti idrocarburi come gas refrigerante.

Durata e data di inizio:

4 anni e 10 mesi dal 27 febbraio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. 5.759.000.000;

eleg. 137.000.000;

totale 5.896.000.000.

Forme finanziamento (pratica n. 059695/46):

credito agevolato: L. 1.627.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

contributo nella spesa: L. 1.627.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie:

come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta:

Elastogran Italia S.p.a. - Torino (classificata grande impresa).

Titolo del progetto:

poliesteri saturi.

Durata e data di inizio:

4 anni e 2 mesi dal 28 ottobre 1992.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. 2.703.000.000.

Forme finanziamento (pratica n. 057436/46):

credito agevolato: L. 1.621.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60,0% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie:

come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta:

Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. - Roma (classificata grande impresa).

Titolo del progetto:

modulo di interlavoro CE per servizi di emulazione di circuito.

Durata e data di inizio:

3 anni e 5 mesi dal 15 febbraio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. 9.493.000.000.

Forme finanziamento (pratica n. 059622/46):

credito agevolato: L. 2.610.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

contributo nella spesa: L. 2.610.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27,5% dei costi ammessi.

Garanzie:

come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Ditta:

Giuliani S.p.a. - Granarolo dell'Emilia (Bologna) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto:

controllo numerico basato sulla manipolazione virtuale di modelli grafici.

Durata e data di inizio:

4 anni dal 20 gennaio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. 6.888.000.000.

Forme finanziamento (pratica n. 059504/46):

credito agevolato: L. 4.132.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60,0% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie:

come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Ditta:

Golden Lady S.p.a. - Jesi (Ancona) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto:

Macchine per la produzione di collant senza cuciture.

Durata e data di inizio:

5 anni dal 19 gennaio 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. 9.859.000.000;

eleg. 381.000.000;

totale 10.240.000.000.

Forme finanziamento (pratica n. 058670/346 e n. 058669/46):

contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del MURST, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 6.674.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 65,0%, per la quota non eleggibile, ed al 70,0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie:

come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta:

Graziano trasmissioni S.p.a. - Cascine Vica Rivoli (Torino) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto:

nuovi componenti nel settore dei sistemi di trasmissione per autoveicoli.

Durata e data di inizio: 5 anni e 10 mesi dal 1° settembre 1991.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

eleg. 3.557.000.000.

Forme finanziamento (pratica n. 055768/46):

credito agevolato: L. 2.312.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65,0% dei costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie:

come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decretro legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta:

Henraux S.p.a. - Querceta di Seravezza (Lucca) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto:

nuovo processo di trattamento superficiale del granito.

Durata e data di inizio:

4 anni e 11 mesi dal 1° febbraio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

eleg. 2.449.000.000.

Forme finanziamento (pratica n. 059482/46):

credito agevolato: L. 1.591.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65,0% dei costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie:

come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta:

Intecs sistemi S.p.a. - Pisa (classificata grande impresa).

Titolo del progetto:

Gis-Highway sistema evoluto per la consultazione e distribuzione di informazioni multimediali a rilevanza territoriale.

Durata e data di inizio:

4 anni e 1 mese dal 21 dicembre 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. 1.191.000.000;

eleg. 1.946.000.000;

totale 3.137.000.000.

Forme finanziamento (pratica n. 059442/46):

credito agevolato: L. 959.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

contributo nella spesa: L. 959.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie:

come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta:

Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a. (I.B.I.) - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto:

nuovi farmaci per la cura delle malattie dismetaboliche e delle complicanze ad esse correlate.

Durata e data di inizio:

5 anni dal 27 marzo 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. 4.195.000.000;

eleg. 4.977.000.000;

totale 9.172.000.000.

Forme finanziamento (pratica n. 059860/46):

credito agevolato: L. 5.752.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60,0%, per la quota non eleggibile, ed al 65,0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 18 rate semestrali, costanti, posticipate comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie:

come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta:

Italfarmaco Sud S.p.a. - Patrica (Frosinone) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto:

preparazione di intermedi e/o prodotti enantiomericamente puri mediante l'impiego di nuovi catalizzatori metallofosfinici otticamente attivi.

Durata e data di inizio:

6 anni dal 1° febbraio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. 489.000.000;

eleg. 4.881.000.000;

totale 5.370.000.000.

Forme finanziamento (pratica n. 059594/46):

credito agevolato: L. 1.720.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 27,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

contributo nella spesa: L. 1.720.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 27,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie:

come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta:

Nuovo Pignone S.p.a. - Firenze (classificata grande impresa).

Titolo del progetto:

sviluppo di camere di combustione a bassa emissione di inquinanti per turbine a gas ad elevato rendimento.

Durata e data di inizio:

4 anni e 6 mesi dal 20 aprile 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. 10.210.000.000.

Forme finanziamento (pratica n. 058840/346 e n. 058839/46):

contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del MURST, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto su finanziamento di L. 6.126.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 60,0% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: fino a 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie:

come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109, del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato:

all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

alla formale rinuncia da parte della richiedente, alla partecipazione al tema 4 del P.N.R. Ambiente per il quale ha presentato offerta nel giugno 1991 come capofila di un consorzio;

all'acquisizione di formale dichiarazione di disponibilità al finanziamento da parte dell'istituto finanziatore.

Ditta:

Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto:

formazione di n. 6 ricercatori in biotecnologia per il settore della chimica fine.

Durata e data di inizio:

3 anni e 6 mesi dal 15 gennaio 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. 700.000.000.

Forme finanziamento (pratica n. 058270/67):

contributo nella spesa: L. 455.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 65,0% dei costi ammessi.

Garanzie:

come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Ditta:

Safta S.p.a. - Milano (classificata grande impresa).

Titolo del progetto:

nuovi imballaggi flessibili.

Durata e data di inizio:

5 anni dal 1° gennaio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. 8.738.000.000;

eleg. 320.000.000;

totale 9.058.000.000.

Forme finanziamento (pratica n. 059458/46):

credito agevolato: L. 5.903.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 65,0%, per la quota non eleggibile, ed al 70,0%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie:

come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109, del 12 maggio 1994.

Condizioni:

il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

Ditta:

Somet Società meccanica tessile S.p.a. - Colzate (Bergamo) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto:

telaio innovativo in termini di produttività, ergonomia ed economicità.

Durata e data di inizio:

4 anni dal 7 aprile 1994.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. 18.634.000.000.

Forme finanziamento (pratica n. 058915/346 e n. 058914/46):

contributo in conto interessi: concesso ai sensi dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, da determinare a cura del MURST, al tasso di riferimento di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro dell'8 ottobre 1988, fissato alla data di stipulazione del contratto sul finanziamento IMI di L. 12.112.000.000 determinato in misura comunque non superiore al 65,0% dei costi ammessi.

Durata finanziamento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Garanzie:

come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Art. 2.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 della presente delibera, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'IMI ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere grava sul capitolo 7507 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 1991 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi successivi in relazione all'impegno decennale della spesa.

Art. 3.

La spesa derivante dagli interventi di cui all'art. 1 disposti ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche ed integrazioni è determinata in L. 48.727.000.000 e graverà sulle disponibilità del FSRA per il 1995.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1995

p. *Il Ministro:* BARABASCHI

Registrata alla Corte dei conti il 19 dicembre 1995
Registro n. 1 Università, foglio n. 191

96A1292

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 febbraio 1996.

Determinazioni e indirizzi in materia tariffaria.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 46 del 24 febbraio 1996, concernente le «Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti per l'anno 1996»;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1996, recante «Direttive per la revisione delle tariffe autostradali ai sensi dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498»;

Vista la propria delibera del 29 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1996, concernente «Direttive per la determinazione, in via transitoria, della quota di tariffa del servizio di fognatura per l'anno 1996»;

Considerato che il contenimento dell'inflazione costituisce l'obiettivo primario della politica di Governo e che nell'attuale momento congiunturale è necessario adottare iniziative che concorrano a favorire l'abbassamento della dinamica inflativa e le aspettative collegate;

Delibera:

1. Sono sospesi gli aumenti previsti o conseguenti alle delibere richiamate in premessa in materia di tariffe idriche e autostradali e di servizio di fognatura.

2. Entro il 30 giugno 1996 il CIPE riesaminerà i provvedimenti di cui al precedente punto 1, tenendo anche conto degli andamenti economici risultanti dai più recenti documenti di Governo.

Impegna

i singoli Ministri a sospendere aumenti tariffari sino alla predetta data del 30 giugno 1996, anche apportando, per il periodo indicato, eventuali variazioni nei criteri di fissazione delle tariffe.

Roma, 27 febbraio 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 28 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 60

96A1436

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO

DELIBERAZIONE 17 gennaio 1996

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Considerata la necessità di individuare, in attuazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della sopracitata legge i termini di definizione di quei procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto, la cui durata non sia normativamente disciplinata e di quelle che lo siano e che interessano il servizio reso all'utenza;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Considerata altresì la necessità d'individuare il responsabile di ciascun procedimento, del provvedimento finale e della relativa comunicazione ai destinatari dei singoli atti;

Ritenuto di uniformare l'attività amministrativa dell'Istituto ai principi di trasparenza, efficacia e semplificazione dettati dalla predetta legge;

Vista la relazione dell'ufficio competente;

Su proposta del direttore generale;

Delibera

di approvare l'unito «Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo» quale risulta dal testo allegato che costituisce parte integrante della presente delibera e di disporre la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 1996

Il presidente: FAMILIARI

Il segretario: DE VIVO

ALLEGATO

ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO
(I P SE MA)

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N 241, RECANTE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Capo I

Principi

Art 1

1. L'Istituto di previdenza per il settore marittimo, attuando i principi concernenti l'azione amministrativa, prevista dalla legge 24 aprile 1938, n 831 e dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n 1124, ed in coerenza con le norme fondamentali della legge 7 agosto 1990, n 241, riconosce e disciplina i diritti dei cittadini anche in forma associata alla partecipazione al procedimento amministrativo ed all'accesso ai documenti amministrativi e dà avvio alla semplificazione dei procedimenti amministrativi di propria competenza

Capo II

Ambito di applicazione, motivazione e comunicazione

Art 2

1 Le disposizioni del presente regolamento si applicano al procedimento amministrativo di competenza dell'I.P Se Ma che, per disposizione normativa cogente, debba prendere avvio ad iniziativa di parte o d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n 241/1990

L'amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro i termini fissati ai sensi del capo III.

2 Non rientrano nella disciplina del presente regolamento i procedimenti amministrativi promossi con ricorso avverso un atto o un provvedimento amministrativo.

3. I procedimenti amministrativi relativi alla gestione del personale e all'acquisizione di beni e servizi, ancorché rientranti nella previsione normativa di cui all'art 2, comma 1, della legge n 241/1990, sono disciplinati con altro regolamento.

Art 3.

1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato mediante l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Ente, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. Il provvedimento può essere motivato mediante richiamo ad altri atti dell'amministrazione, in tal caso, unitamente alla comunicazione del provvedimento, devono essere indicati e resi disponibili anche gli atti richiamati.

3. Nell'atto comunicato all'interessato devono essere indicati il termine e l'autorità o l'organo al quale sia possibile proporre ricorso, il termine del ricorso medesimo, l'oggetto ed il responsabile dell'ufficio, l'ufficio in cui può essere presa visione degli atti.

Capo III

Termini del procedimento

Art. 4.

1. Il termine iniziale decorre, per i procedimenti d'ufficio, dalla data in cui si abbia notizia del fatto che impone l'obbligo di provvedere e, qualora l'atto propulsivo promani da organi o uffici di altra

amministrazione, dalla data di ricevimento della relativa documentazione; per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda. La data di timbratura e di protocollazione dei documenti costituisce data di ricevimento.

2. Ove la documentazione o la domanda risultino irregolari o incomplete, se ne dà comunicazione all'amministrazione inviante od a colui che ha presentato l'istanza entro quindici giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza.

In questi casi la nuova decorrenza parte dal ricevimento della documentazione e della domanda regolarizzata o completa.

3. Restano salvi la facoltà di autocertificazione ed il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio, previsti rispettivamente dagli articoli 2, 3, 4 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il disposto di cui agli articoli 18 e 30 della legge n. 241/1990.

4. I termini, entro i quali, per ciascun tipo di procedimento deve essere emanato il provvedimento finale, sono elencati nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

5. In caso di mancata inclusione di procedimenti nelle tabelle, gli stessi si concluderanno nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990, salva diversa determinazione.

6. I termini stabiliti con il presente regolamento risultano dalla sommatoria dei tempi necessari a ciascun servizio od ufficio dell'amministrazione, per l'emanazione dell'atto finale.

7. Nel caso in cui il servizio competente del procedimento, per evenienze od esigenze istruttorie, si trovi nell'impossibilità di rispettare il termine stabilito per l'emanazione dell'atto, rappresenterà all'interessato, tale situazione ed indicherà il nuovo termine entro il quale verrà adottato l'atto.

La durata complessiva dell'intero procedimento non potrà comunque essere superiore al doppio di quello originariamente fissato nelle allegate tabelle.

8. I procedimenti di cui al presente regolamento si intendono conclusi al momento dell'adozione dell'atto, esclusa l'ulteriore ed eventuale fase integrativa dell'efficacia dell'atto stesso.

Art. 5.

1. I termini stabiliti per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi:

a) in pendenza dei termini assegnati ai soggetti di cui all'art. 9 ed a quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell'art. 11, per presentare memorie scritte e documenti, nonché per il rilascio di dichiarazioni o rettifica di dichiarazioni erronee od incomplete;

b) in pendenza dell'acquisizione degli atti di cui all'art. 12, comma 2, qualora in possesso di amministrazione pubblica diversa da quella procedente;

c) in pendenza degli accertamenti di cui all'art. 12, comma 2, qualora i fatti, gli stati e le qualità debbano essere certificati da amministrazione pubblica diversa da quella procedente;

d) in pendenza di eventuali pareri obbligatori e valutazioni tecniche di competenza di altre amministrazioni;

e) per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, in pendenza di pareri facoltativi che il responsabile del procedimento ritenga necessari, per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;

f) in pendenza delle eventuali decisioni degli organi istituzionali, così come previsto dalla legge o da altro regolamento.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 3-*ter*, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 1995, n. 163, convertito nella legge 11 luglio 1995, n. 273, decorsi inutilmente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, l'interessato può produrre istanza al dirigente centrale dell'unità responsabile del procedimento il quale provvede direttamente nel termine di trenta giorni.

Se il provvedimento è di competenza del dirigente centrale l'istanza è rivolta al direttore generale dell'Istituto, il quale valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio del potere di avocazione, provvedendo in caso positivo entro trenta giorni dall'avocazione.

Capo IV

Responsabile del procedimento e del provvedimento finale

Art. 7.

1. Salvo diversa determinazione di legge o di regolamento, il responsabile del procedimento e del provvedimento finale è il titolare dell'unità organizzativa cui è assegnata la trattazione del procedimento amministrativo, o il suo sostituto in caso di assenza o impedimento.

2. Il responsabile del procedimento e del provvedimento finale provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria della fattispecie procedimentale o di un singolo procedimento, nonché eventualmente, l'adozione del provvedimento finale; ove il responsabile dell'istruttoria non sia così individuato, il responsabile del procedimento è altresì responsabile dell'istruttoria.

3. Il responsabile del procedimento, nel corso dell'istruttoria, può assumere personalmente o eventualmente assegnare ad altro dipendente, per ragioni di buon andamento dell'azione amministrativa, la conduzione dell'istruttoria.

Art. 8.

1. Il responsabile del procedimento e del provvedimento finale, fermo restando quanto previsto in materia di attribuzioni di competenze e responsabilità per il personale dell'Istituto ed alle disposizioni organiche di servizio, opera in conformità al disposto dell'art. 6 della legge n. 241/1990 ed in particolare:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice conferenze di servizi interni all'amministrazione;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.

Art. 9.

Responsabile dell'istruttoria

1. Fermo restando quanto previsto in materia di attribuzioni di competenze e responsabilità per il personale dell'Istituto, il dipendente cui è affidata la conduzione dell'istruttoria del procedimento, o quello che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento:

a) verifica la documentazione inerente al procedimento e cura la predisposizione degli atti all'uopo richiesti;

b) esamina le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

c) provvede agli adempimenti di cui all'art. 13, comma 2, nonché a tutti gli altri adempimenti necessari ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;

d) trasmette al responsabile del procedimento e del provvedimento finale le risultanze istruttorie per l'adozione degli atti di sua competenza ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell'azione amministrativa.

2. Quando l'iter di formazione del procedimento si realizza attraverso fasi funzionali affidate a diverse unità organizzative, ciascuna di questa è responsabile degli atti di competenza e per il tempo alla stessa assegnato per lo svolgimento degli adempimenti di spettanza.

In questi casi il responsabile del procedimento e del provvedimento finale ovvero il responsabile dell'istruttoria, deve altresì fornire le necessarie notizie dell'ulteriore corso del procedimento.

Capo V

Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 10

1. L'avvio del procedimento è comunicato, secondo le modalità indicate all'art. 11, ai soggetti destinatari degli effetti diretti del provvedimento finale di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.

2. Analoga comunicazione viene attuata anche nei confronti dei soggetti, di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990, diversi da quelli indicati al comma 1, individuati o facilmente individuabili, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale.

3. Qualora sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 opportunamente motivate vengono effettuate a procedimento già avviato.

Art. 11.

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione scritta, nella quale debbono essere indicati:

a) il servizio competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso,

c) l'ufficio competente ed il responsabile del procedimento e del provvedimento finale nonché eventualmente il dipendente al quale è affidata la conduzione dell'istruttoria del procedimento;

d) l'ufficio ove è possibile prendere visione degli atti.

2. All'atto della presentazione dell'istanza è rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui al comma precedente. Per le istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 1, mediante forme di pubblicità idonee, stabilite di volta in volta dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni di cui al comma 1, può essere fatta valere solo dai soggetti che sono titolari di diritti o d'interessi legittimi.

Art. 12.

1 Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati nonché i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento mediante motivata istanza.

Art 13

1. I soggetti di cui all'art 10 e quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dall'art. 12, hanno diritto di.

a) prendere visione degli atti del procedimento, salvo quando il diritto di accesso è comunque escluso da norme di legge o quando, su determinazione motivata dell'Ente, vi sia l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone o di gruppi;

b) presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento e comunque utili ai fini dell'emanazione del provvedimento finale.

2. Qualora l'interessato, avvalendosi delle facoltà previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge n. 241/1990, dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile dell'istruttoria del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi, salvo si tratti di documenti scaduti.

3. Nell'istanza dovranno essere forniti gli estremi necessari per individuare gli atti o i documenti in precedenza esibiti o il fatto, lo stato o la qualità personale che l'amministrazione dovrebbe certificare.

L'interessato inoltre dovrà dichiarare di essere consapevole che l'uso di documenti contenenti dati non più rispondenti a verità, equivale ad uso di atto falso.

Sono, altresì, accertati d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che l'amministrazione procedente è tenuta a certificare.

Resta salva la facoltà di certificazione di cui all'art. 9 della legge n 15/1968 e dell'art 30, comma 2, della legge n 241/90.

CAPO VI

Semplificazione dell'azione amministrativa

Art. 14.

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga necessaria l'acquisizione del parere, comunica agli interessati che il periodo di attesa dello stesso, non sarà computato ai fini del termine finale del procedimento e che, comunque, non sarà superiore ad altri centottanta giorni.

2 Ove per disposizione di legge o regolamento sia previsto che l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie, ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta.

CAPO VII

Disposizioni finali

Art. 15

1. Ogni modifica al presente regolamento sarà deliberata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

2. Il presente regolamento e le eventuali successive modifiche entreranno in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Unità organizzativa: Servizio prestazioni

Procedimento	Termini
1 - Liquidazione rendite infortunio	120 gg. dalla data di ricezione del certificato medico definitivo
2 - Liquidazione rendite ai superstiti:	
a) assicurato già titolare di rendita	45 gg. dalla data di ricezione della documentazione necessaria per la costituzione della rendita
b) assicurato non titolare di rendita	120 gg. dalla data di ricezione della documentazione necessaria per la costituzione della rendita
3 - Liquidazione ind temp. inabilità infortunio	30 gg dalla data di ricezione documentazione completa
4 - Liquidazione ind temp. inabilità malattia	30 gg. dalla data di ricezione della documentazione completa
5 - Liquidazione indennità temporanea inidoneità	45 gg. dalla data di ricezione della documentazione di rito
6 - Liquidazione indennità contrattuali	60 gg dalla liquidazione della rendita o dal recepimento della documentazione di rito
7 - Liquidazione assegno funerario	20 gg. dalla data di ricezione della documentazione completa

8 - Liquidazione spese mediche	60 gg. dalla data di ricezione della richiesta
9 - Proposta di liquidazione in capitale della rendita ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 1124/65	60 gg. dalla data di decorrenza del decennio
10 - Liquidazione in capitale delle rendite ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 1124/1965	60 gg. dalla data di decorrenza del giorno in cui cessa la facoltà di opposizione, ovvero dalla esplicita accettazione del marittimo
11 - Revisione rendite	90 gg. dalla data di ricezione della domanda
12 - Riliquidazione rendite	90 gg. dalla data di pubblicazione del decreto di variazione delle rendite
13 - Concessione assegno per assistenza personale continuativa	60 gg. dalla data di ricezione della richiesta e della documentazione necessaria
14 - Liquidazione agli eredi rata rendita	45 gg. dalla data di ricezione della documentazione necessaria per l'erogazione delle rate di rendita
15 - Autorizzazione rinnovo protesi	60 gg. dalla data di ricezione della documentazione di rito
16 - Comunicazione periodi infermità	60 gg. dalla data di ricezione della richiesta
17 - Reiezione per assenza presupposti di legge	120 gg dalla data di ricezione della richiesta
18 - Liquidazione prestazioni a seguito sentenza	45 gg. dalla data di ricevimento degli atti

Unità organizzativa *Servizio amministrazione*

Procedimento	Termini
1 - Variazione anagrafe armatori	30 gg. dalla data di ricezione del documento
2 - Variazioni anagrafe navi	30 gg. dalla data di ricezione del documento
3 - Notifica avviso di pagamento	30 gg. dalla data di ricezione del documento
4 - Attestazione copertura assicurativa	30 gg. dalla data di ricezione richiesta documentata
5 - Certificazione regolarità contributiva	30 gg. dalla data di ricezione della richiesta
6 - Disposiz. autorità marittima o consolare spediz. urgenti	30 gg. dalla data di ricezione della richiesta
7 - Vidimazione libri contabili	30 gg. dalla data di ricezione dei libri
8 - Nulla osta contab. altern.	30 gg. dalla data di ricezione della richiesta
9 - Riclassificazione tariffe	90 gg. dalla data di ricezione della richiesta
10 - Rateizzazione contributi provvisori	30 gg. dalla data di ricezione della richiesta
11 - Rateizzazione residui	120 gg. dalla data di ricezione della richiesta
12 - Rimborsi da conguagli	60 gg. dalla data di ricezione della richiesta
13 - Situazione posizione assicurativa	60 gg. dalla data di ricezione della richiesta
14 - Attestazione posizioni a debito	30 gg. dalla data di ricezione della richiesta
15 - Condono posizioni a debito	180 gg dalla data di ricezione della richiesta o pagamento ultima rata
16 - Riduzione somme aggiuntive	150 gg. dalla data di ricezione della richiesta
17 - Differimento adempimenti contributivi	120 gg. dalla data di ricezione della richiesta
18 - Rimborsi contributi non dovuti	120 gg. dalla data di ricezione della richiesta
19 - Nulla osta vendite Italia	60 gg. dalla data di ricezione della richiesta documentata
20 - Nulla osta vendite estero	60 gg. dalla data di ricezione della richiesta documentata
21 - Nulla osta demolizioni	60 gg. dalla data di ricezione della richiesta documentata
22 - Nulla osta altre cause	60 gg. dalla data di ricezione della richiesta documentata
23 - Revisioni imponibile	180 gg. dalla data di ricezione della documentazione
24 - Rimborsi da revisioni	120 gg. dalla data provv. revisione
25 - Svincoli fidejussioni	60 gg. dalla data di ricezione della documentazione

96A1299

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 567 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 1995), **coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 1996, n. 82** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Adeguamento delle entrate ordinarie della regione Friuli-Venezia Giulia per l'anno 1995, nonché utilizzazione degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. In attesa dell'emanazione delle norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze stabilite dallo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia e quale anticipazione del corrispondente provvedimento di revisione organica dell'ordinamento finanziario previsto dall'articolo 49 dello stesso statuto speciale, al fine di provvedere al finanziamento dei maggiori oneri inerenti alle funzioni amministrative già trasferite, è corrisposta alla regione Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 75 miliardi *per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996 e di lire 150 miliardi a decorrere dall'esercizio 1997.*

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 *e per gli anni seguenti,* utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia è stato approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Si trascrive il testo del relativo art. 49, come sostituito dall'art. 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457:

«Art. 49. — Sono devolute alla regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della regione stessa:

1) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

2) quattro decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

3) quattro decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'art. 25-*bis* aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'art. 2, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;

4) quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica, consumata nella regione;

6) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

7) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione.

La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti ed istituti».

Art. 2.

1. Fino alla completa definizione delle procedure concernenti l'approvazione della ripartizione del Fondo destinato alle esigenze di Trieste, di cui all'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, consolidato con le leggi 6 dicembre 1971, n. 1114, e 18 luglio 1980, n. 373, le relative somme iscritte sui competenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1995, non impegnate nel corso dell'esercizio, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

Riferimenti normativi:

— L'art. 70 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è così formulato:

«Art. 70. — Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge della Repubblica, i poteri di amministrazione del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste — esclusi quelli spettanti al prefetto e quelli trasferiti alla regione — saranno esercitati dal commissario del Governo nella regione. Al commissario del Governo nella regione sono inoltre devolute le attribuzioni indicate nella legge 27 giugno 1955, n. 514, e successive proroghe, per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del predetto territorio.

Il fondo destinato per l'esercizio 1962-63 alle esigenze del territorio di Trieste, dedotto l'ammontare della spesa sostenuta annualmente per il personale assunto dal Governo militare alleato, in relazione alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, è consolidato per dieci esercizi a decorrere dal 1962-63.

Il commissario del Governo nella regione ripartisce i fondi di sua competenza, su parere conforme di una commissione composta del sindaco di Trieste, del presidente della provincia di Trieste e di cinque consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Trieste e nominati dal consiglio regionale con voto limitato.

Alla stessa commissione il commissario del Governo potrà chiedere pareri non vincolanti per le sue altre attribuzioni amministrative in ordine al territorio di Trieste.

Con legge della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, saranno emanate norme per l'istituzione dell'ente del porto di Trieste e per il relativo ordinamento».

— La legge n. 1114/1971 proroga le disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste. Si trascrive, per opportuna conoscenza, il testo del relativo art. 1:

«Art. 1. — Alla scadenza del decennio previsto dall'art. 70, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste rimane consolidato per un ulteriore periodo di anni dieci.

Alla ripartizione dei fondi di propria competenza, nei limiti degli appositi stanziamenti iscritti nei bilanci delle amministrazioni interessate, provvede il Commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia, su parere conforme di una commissione costituita nei modi indicati nell'art. 70, terzo comma, della suddetta legge costituzionale.

Per la utilizzazione delle somme stanziate sul fondo di cui al primo comma del presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1966, n. 512. Il termine del 1971, cui tali disposizioni si riferiscono, è sostituito con il nuovo termine di durata del fondo».

— La legge n. 373/1980 reca: «Ulteriore proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1». Si riporta per opportuna conoscenza, il testo del relativo art. 1:

«Art. 1. — Il fondo destinato alle esigenze di Trieste, di cui al secondo comma dell'art. 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ulteriormente consolidato per dieci anni con la legge 6 dicembre 1971, n. 1114, viene consolidato alla scadenza, per un ulteriore periodo di anni quindici.

La dotazione del fondo di cui al presente articolo viene elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 30 miliardi annui».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A1338

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 552, recante: «Proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara».

Il decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 552, recante: «Proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995.

96A1340

Mancata conversione del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante: «Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità».

Il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante: «Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995.

96A1341

Mancata conversione del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante: «Interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione di criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti».

Il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante: «Interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione di criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995.

96A1342

Mancata conversione del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 555, recante: «Interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia».

Il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 555, recante: «Interventi urgenti di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995.

96A1343

Mancata conversione del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 557, recante: «Disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa».

Il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 557, recante: «Disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dei sistemi del trasporto rapido di massa» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995.

96A1344

Mancata conversione del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, recante: «Disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex».

Il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, recante: «Disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995.

96A1345

Mancata conversione del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 559, recante: «Interventi in materia di demanio marittimo ad uso turistico-ricreativo».

Il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 559, recante: «Interventi in materia di demanio marittimo ad uso turistico-ricreativo» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995.

96A1346

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento del decreto ministeriale 13 ottobre 1995, concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa sociale Albatros a responsabilità limitata» già «Albatros - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Torino, e la nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1996, il decreto ministeriale 13 ottobre 1995 con il quale la società cooperativa «Cooperativa sociale Albatros a responsabilità limitata» già «Albatros - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Mario Montalcini, è stato annullato in conseguenza di precedente dichiarazione di fallimento della cooperativa medesima.

96A1309

MINISTERO DELL'INTERNO

Dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del comune di Casalvieri e nomina del commissario straordinario liquidatore

Il consiglio comunale di Casalvieri (Frosinone) con deliberazione n. 26 del 29 settembre 1995, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 1996 il dott. Lucio Baldelli è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 77 del 1995 commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

96A1313

141° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85; n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, n. 295/95 e n. 20/96 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. 9429 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.321-C-95 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MANNLICHER SCHONAUER» MOD. 1908
Calibro: MM. 8 × 56 MANNLICHER SCHONAUER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 482
Lunghezza dell'arma: MM. 1032
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui fu prodotta: AUSTRIA DALLA DITTA STEYR
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: MENNUCCI FABRIZIO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9430 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2583-C-79 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «P. BERETTA» MOD. SSO EXPRESSE
Calibro: 458 LOTT
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1095
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PICCHETTI MARIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «P. BERETTA» S.P.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9431 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4863-C-82 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. BRENTA (ESTRATTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: «MENEGON RENATO» RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9432 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.326-C-94 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «FLAVIO FARÈ» MOD. ROYAL
Calibro: MM 6 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON SCATTO SENSIBILIZZABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FLAVIO FARÈ RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FARÈ DI FLAVIO FARÈ»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9433 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADLER» MOD. P38 SPORT (MIRINO REGOLABILE TRASVERSALMENTE E TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 124
Lunghezza dell'arma: MM. 218
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — L'arma è stata riallestita dalla ditta «ADLER S.r.l.» con componenti di altri esemplari di analogo modello, le cui sigle Walther-AC-Cyw Byf - Cyq Germania e Austria potrebbero apparire sull'arma unitamente all'attuale marchio di fabbrica.

N. 9434 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADLER» MOD. P38 SPORT (MIRINO REGOLABILE TRASVERSALMENTE E TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM 101
Lunghezza dell'arma: MM 223
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore:PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — L'arma è stata riallestita dalla ditta «ADLER S.r.l.» con componenti di altri esemplari di analogo modello, le cui sigle DwM - Erfurt - Mauser Byf - 42 - 9/42 Germania, potrebbero apparire sull'arma unitamente all 'attuale marchio di fabbrica.

N. 9435 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «NORICA» MOD. JET
Calibro: MM 5,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 485
Lunghezza dell'arma: MM. 1175
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (SCATTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: SILVIO REGGIANI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. 9436 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TAURUS» MOD. 44 (BRUNITA)
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 165
Lunghezza dell'arma: MM. 304
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota. — L'arma può essere prodotta anche in versione inox.

N. 9437 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2657-C-79 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TAURUS» MOD. 44 (INOX)
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 213
Lunghezza dell'arma: MM. 352
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: BRASILE
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

Nota. — L'arma può essere prodotta anche in versione brunita.

N. 9438 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. SMITH & WESSON 1875 SCHOFIELD S.A.
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 270
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 9439 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. SMITH & WESSON 1875 SCHOFIELD S.A.
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 177,8
Lunghezza dell'arma: MM. 321
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 9440 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2653-C-79 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «UBERTI» MOD. COLT 1873 CATTLEMAN S.A.
Calibro: MM 4 M20
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 139,7
Lunghezza dell'arma: MM. 280
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ALDO UBERTI & C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 9441 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «KRIEGHOFF GMBH» MOD. HUBERTUS
Calibro: MM 6,5 × 65 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. DA 1000 A 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: ARNO PIRCHER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9442 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «KRIEGHOFF GMBH» MOD. HUBERTUS
Calibro: 270 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. DA 1000 A 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: ARNO PIRCHER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9443 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «KRIEGHOFF GMBH» MOD. ULTRA
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 550
Lunghezza dell'arma: MM. DA 1000 A 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: ARNO PIRCHER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9444 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2627-C-79 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «KARL HAUPTMANN» MOD. BOCKDRILLING
Calibro: 20 MAGNUM/5,6 × 50 R MAGNUM/7 × 75 R SE VOM HOFE
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, DUE RIGATE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 633
Lunghezza dell'arma: MM. 1081
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIOGRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: ARNO PIRCHER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «HUBERTUS S.A.S.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 9445 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: MM 8 × 57 JRS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: -
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9446 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: MM 8 × 68 S
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: -
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9447 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: MM 8 × 75 RS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9448** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: MM 9,3 × 74
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9449** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: 10,3 × 60
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9450** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: 22 HORNET
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9451** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: 30 R BLASER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9452 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro:30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9453 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9454 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9455 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9456 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: 300 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9457 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9458 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9459 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: MM 5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9460 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: MM 5,6 × 52 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9461 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: MM 6 × 62 R FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9462 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: MM 6,5 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 9463 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: MM 6,5 × 65 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9464** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: MM 6,5 × 68 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9465** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9466** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: MM 7 × 57 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9467** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: MM 7 × 65 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9468** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «BLASER» MOD. K 95
Calibro: MM 7,5 × 55
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9469** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: «HEYM» MOD. 37
Calibro: 12/12/6,5 × 65 RWS
Numero delle canne: TRE (DUE AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1° REGOLABILE A VITE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **9470** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10305-C-90 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «STEYR MANNLICHER» MOD. LG 1 (DIOTTRA REGOLABILE E MIRINO IN TUNNEL)
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 420
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA (GRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: GRILLI VALERIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA BERSAGLIO MOBILE S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

Nota: — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. **9471** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: «CARL GUSTAF» (STANDS GEVARSFAKTORI) MOD. M/63-22 (ALZO DI MIRA A DIOTTRA CON SPOSTAMENTI MICROMETRICI)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: SVEZIA
Stato o Stati da cui è importata: SVEZIA-GERMANIA
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota: — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9472 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «NORICA» MOD. EUROPA (TACCA DI MIRA A DIOTTRA REGOLABILE)
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 405
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: SILVIO REGGIANI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 11

Nota: — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9473 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «NORICA» MOD. JET (SCATTO REGOLABILE)
Calibro: MM 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 485
Lunghezza dell'arma: MM. 1175
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: SILVIO REGGIANI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 11

Nota: — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9474 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3125-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «A.C.A.» MOD. F.V.G. 200 (DIOTTRA E MIRINO)
Calibro: MM 6 BENCH REST REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA CADORINA ARTIGIANA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota: — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9475 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3125-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «A.C.A.» MOD. F.V.G. 200 (DIOTTRA E MIRINO)
Calibro: 22 BR REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA CADORINA ARTIGIANA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota: — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9476 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3125-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «A.C.A.» MOD. F.V.G. 300 (DIOTTRA E MIRINO)
Calibro: MM 6 BENCH REST REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA CADORINA ARTIGIANA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**
Nota: — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 9477 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3125-C-80 in data 22 gennaio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «A.C.A.» MOD. F.V.G. 300 (DIOTTRA E MIRINO)
Calibro: 22 BR REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FRESCURA VALTER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ARMERIA CADORINA ARTIGIANA»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**
Nota: — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

NOTE

Al n. 4633 del Catalogo dove è iscritto il fucile sovrapposto a caricamento successivo e singolo (manuale) «P. BERETTA» mod. Express S 689 cal. 30-06 (canne mm 610) è inserita la seguente nota:

La denominazione dell'arma è «P. BERETTA» mod. S689 e può essere commercializzata anche con le seguenti finiture: Incisione di strisce orizzontali sull'esterno della bascula; Eliminazione delle bindelle laterali tra le canne.

Parere espresso della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 15 dicembre 1995.

Al n. 3570 del Catalogo dove è iscritto il fucile sovrapposto a caricamento successivo e singolo (manuale) «P. BERETTA» mod. Express cal. 9,30 × 74 (canne mm 610) è inserita la seguente nota:

La denominazione dell'arma è «P. BERETTA» mod. S 689 e può essere commercializzata anche con le seguenti finiture: Incisione di strisce orizzontali sull'esterno della bascula; Eliminazione delle bindelle laterali tra le canne.

Parere espresso della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 15 dicembre 1995.

RETTIFICHE

Al n. 6725 del Catalogo dove è scritto: Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A. DALLA SPRINGFIELD leggasi: Stato o Stati in cui è prodotta: IN U.S.A. DALLA SPRINGFIELD ARMONY, HARRINGTON & RICHARDSON ARMS CO., WINCHESTER NEW HAVEN E INTERNATIONAL HORYESTER; IN ITALIA DALLA P. BERETTA S.P.A. E BREDA S.P.A.

Al n. 8977 del Catalogo dove è scritto: Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A., leggasi: Stato o Stati in cui è prodotta: CANADA; Stato o Stati da cui è importata: U.S.A., leggasi: Stato o Stati da cui è importata: CANADA.

Al n. 9075 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM 407, leggasi: Lunghezza delle canne: mm 470.

Al n. 2738 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM 800, leggasi: Lunghezza delle canne: MM 790.

Al n. 2739 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM 800, leggasi: Lunghezza delle canne: MM 790.

Al n. 3421 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM 590, leggasi: Lunghezza delle canne: MM 600; dove è scritto: Lunghezza dell'arma: MM 1090, leggasi: Lunghezza dell'arma MM 1100.

Al n. 3423 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM 570, leggasi: Lunghezza delle canne: MM 580.

Ai numeri 6383 - 6391 - 6400 del Catalogo dove è scritto: Calibro: MM 7 × 30 WATERS, leggasi: Calibro: 7-30 WATERS.

Ai nn. 6384 - 6385 - 6386 - 6387 - 6388 - 6389 - 6390 - 6392 - 6393 - 6394 - 6395 - 6396 - 6397 - 6398 - 6399 - 6401 - 6402 - 6403 - 6404 - 6405 - 6406 del Catalogo corredati di canne intercambiabili in nota, il cal. mm 7 × 30 WATERS è rettificato in cal. mm 7-30 WATERS.

ERRATA-CORRIGE

Al n. 9393 del Catalogo dove è scritto: Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE, leggasi: Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE.

Al n. 9394 del Catalogo dove è scritto: Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE, leggasi: Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE.

Al n. 9391 del Catalogo dove è scritto: Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE; leggasi: Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE.

Al n. 9392 del Catalogo dove è scritto: Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE, leggasi: Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE.

Al n. 9388 del Catalogo dove è scritto: Nota: L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo, leggasi: Nota: L'arma può essere corredata di conversione (canna, carrello e caricatore) idonea ad impiegare la cartuccia cal. 40 Smith & Wesson - L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

Al n. 9386 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. P. 40 (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA BRUNITA O CROMATA), leggasi: Denominazione: «FRATELLI TANFOGLIO» MOD. P. 40. L (TACCA DI MIRA REGOLABILE) (FINITURA BRUNITA O CROMATA).

Al n. 9365 del Catalogo dove è scritto: Calibro: 243 WINCHESTER MAGNUM, leggasi: Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM.

96A1312

MINISTERO DELLE RISORSE, AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Trentino».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Trentino» — riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 e successivamente modificata con decreti del Presidente della Repubblica 7 luglio 1979 e 12 febbraio 1985 — ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendone, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione modificato nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Trentino»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Trentino», accompagnata da una delle specificazioni di cui ai successivi articoli 2 e 9, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Trentino» bianco, rosso e kretzer, o rosato è riservata ai vini ottenuti dai seguenti vitigni:

Bianco:

Chardonnay e/o Pinot bianco minimo 80%; Sauvignon, Müller Thurgau, Incrocio Manzoni 6.0.13, da soli o congiuntamente, in percentuale non superiore al 20%;

Rosso:

Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon da soli o congiuntamente e Merlot;

Kretzer o Rosato:

Enantio e/o Schiava e/o Teroldego e/o Lagrein, almeno in coppia, presenti ciascuno in misura non superiore al 70%.

La denominazione di origine controllata «Trentino» con la specificazione della sottozona «Sorni» è riservata al vino bianco ottenuto dai seguenti vitigni: Nosiola, Müller Thurgau, Silvaner verde, Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay, da soli o congiuntamente.

La denominazione di origine controllata «Trentino» con la specificazione della sottozona «Sorni» è riservata al vino rosso ottenuto dai seguenti vitigni: Teroldego, Schiava (Schiava gentile, Schiava grigia, Schiava grossa) e Lagrein, da soli o congiuntamente.

La denominazione di origine controllata «Trentino» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

A frutto bianco:

Chardonnay
Moscato giallo
Muller Thurgau
Nosiola
Pinot bianco
Pinot grigio
Riesling italico
Riesling (renano)
Sauvignon
Traminer aromatico

A frutto rosso:

Moscato rosa (localmente detto delle rose)
Cabernet
Cabernet franc
Cabernet Sauvignon
Lagrein (rubino o rosato)
Marzemino
Merlot
Pinot nero
Rebo

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni; per il restante 15% altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici.

La denominazione di origine controllata «Trentino» Vino Santo è riservata al vino ottenuto da uve della varietà di vitigno Nosiola per almeno l'85%.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione del «Trentino» Vino Santo deve avvenire dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento su graticci con i tradizionali metodi naturali, onde assicurare al vino derivato un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo non inferiore al 16%.

Tale vino può essere immesso al consumo a decorrere dal 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino» devono essere prodotte nei vigneti ubicati nei terreni ricadenti nei comuni amministrativi di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calavino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Grumes, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Roverè della Luna, Rovereto, S. Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Villa Agnedo, Villalagarina, Volano, Zambana nella provincia autonoma di Trento.

Le uve destinate alla produzione del «Trentino» Vino Santo debbono essere prodotte nei territori amministrativi dei comuni di: Arco, Calavino, Cavedine, Drena, Dro, Lasino, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, Tenno e Vezzano.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trentino» Marzemino debbono essere prodotte nei territori amministrativi dei comuni di: Ala, Aldeno, Avio, Besenello, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Rovereto, Villalagarina, Volano.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trentino» con la specificazione «Sorni» devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende parte dei territori dei comuni di Lavis (di cui la frazione Sorni), Giovo e San Michele all'Adige, siti in provincia di Trento.

Tale zona è così delimitata: partendo a nord dall'incrocio del confine comunale Lavis S. Michele con la ferrovia del Brennero (quota 205), il limite prosegue verso sud, fino al km 391 della strada statale n. 12. Di qui, seguendo il fondale del torrente Tratta, risale verso est fino all'incrocio di questo con la strada provinciale del vino. Poi, seguendo la strada comunale per il Maso Spon, raggiunge in località «Ciarcsara», il sentiero che collega i Masi «Tratta», «Clinga» e «Furli» (sul lato est) fino al raccordo con la provinciale della Val di Cembra che percorre fino al km 1,100. Di qui prosegue in discesa, lungo il confine comunale fino al torrente Avisio, per seguire lo stesso verso nord-est fino alla quota di 275 da dove sale verso nord-ovest fino alla provinciale della Val di Cembra e precisamente al km 3,500. Dal km 3,500 la linea di delimitazione, segue la strada provinciale della Val di Cembra fino all'abitato di Mosana, indi in rettilineo, sale alla quota 561 alla «Croce» deviando verso nord-est lungo la strada comunale passa per i masi Roncador, Serci e Fontanelle, indi seguendo il margine della foresta di pini raggiunge, al «Cros Ross», la mulattiera della «Via Rosse» che segue verso nord toccando le quote 644-694-704-688 e 619 e quindi fino al confine comunale tra Giovo e S. Michele, che, scendendo verso valle, segue fino al «Maso Centofinestre».

Da tale punto, la linea di delimitazione prosegue deviando verso sud sempre lungo il confine di comune fino alla Valletta e da quota 400, raggiunge, a valle, verso ovest la quota 255, presso il «Centro del Legno», indi deviando verso nord e poi verso ovest, raggiunge la vecchia sede della nazionale del Brennero (ora strada provinciale) che percorre verso sud fino al confine comunale di Lavis, fino a raggiungere quota 205, punto da dove la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione all'Albo previsto dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura, esposizione ed altitudine.

I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura e le pratiche colturali devono essere quelle generalmente usati, e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Per i nuovi impianti ed reimpianti è previsto un numero minimo di 2500 ceppi per ettaro.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto a coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati per ciascuna varietà di vite e deve inoltre assicurare, per ogni tipologia di vino, i titoli alcolometrici volumici minimi naturali come appresso indicati:

	Produzione max uva per ettaro (ton.)	Titolo alcolom. volum. minimo naturale (% vol.)	Produzione max vino per ettaro (hl)
Trentino bianco	15	10,5	105
Trentino rosso	14	10,5	98
Trentino kretzer o rosato	15	10,0	105
Trentino Sorni bianco	14	10,5	98
Trentino Sorni rosso	14	10,5	98
Trentino Chardonnay	15	10,5	105
Trentino Moscato giallo	12	10,5	84
Trentino Moscato rosa	10	11,0	70
Trentino Müller Thurgau	14	10,0	98
Trentino Nosiola	14	10,0	98
Trentino Pinot bianco	15	10,5	105
Trentino Pinot grigio	14	10,5	98
Trentino Riesling italico	15	10,5	105
Trentino Riesling (renano)	14	10,5	98
Trentino Traminer aromatico	14	11,0	98
Trentino Sauvignon	14	10,5	98
Trentino Cabernet	13	10,5	91
Trentino Cabernet franc	13	10,5	91
Trentino Cabernet Sauvignon	13	10,5	91
Trentino Lagrein	14	10,5	98
Trentino Marzemino	13	10,5	91
Trentino Merlot	15	10,5	105
Trentino Pinot nero	12	11,0	84
Trentino Rebo	14	10,5	98

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La provincia autonoma di Trento, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia può modificare i limiti massimi di produzione di uva per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve sopra indicati.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio della provincia di Trento.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta delle ditte interessate, consentire che la vinificazione possa avvenire anche nella provincia di Bolzano, purché tali ditte dimostrino che la suddetta pratica sia di uso tradizionale e costante.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

L'aggiunta di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati è consentita secondo le vigenti norme comunitarie.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore:

al 30% per il Trentino Vino Santo;

al 70% per i rimanenti vini.

Qualora la resa superi detti limiti, ma non oltre, rispettivamente, il 35% e il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre questi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Trentino» Lagrein può essere designato e presentato con la specificazione del colore rubino (o dunkel), oppure rosato (o kretzer,) in relazione al tipo di prodotto ottenuto dalla vinificazione.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino» all'atto della loro immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: gradevole, fine;

sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico, talvolta con gradevole sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Rosso:

colore: rosso rubino intenso;

odore: gradevole, etereo; talvolta con gradevole sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,5%;

sapore: secco, pieno, armonico, lievemente tannico, talvolta con gradevole sentore di legno;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Kretzer o Rosato:

colore: rosato, rubino chiaro;

odore: delicato, gradevole;

sapore: fresco, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Sorni bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: caratteristico, gradevole, delicato;

sapore: fresco, armonico, talvolta morbido;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Sorni rosso:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, etereo, gradevole, delicato;

sapore: secco, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Chardonnay:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, liscio, armonico, talvolta con gradevole sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Moscato giallo:

colore: giallo paglierino, talvolta dorato;

odore: aromatico, caratteristico;

sapore: delicato di moscato, talvolta dolce e alcolico;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Moscato rosa (o delle rose):

colore: da rosso a granato chiaro;

odore: delicato, gradevole, aromatico;

sapore: dolce, pieno, gradevole, talvolta alcolico;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12%;

acidità totale minima: 5,5;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Müller Thurgau:

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;

odore: delicato, lievemente aromatico;

sapore: asciutto, fresco, fruttato, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Nosiola:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco, sapido, lievemente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, fine, caratteristico;

sapore: secco, lievemente amarognolo, armonico, liscio, talvolta con gradevole sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot grigio:

colore: giallo paglierino, talvolta ramato;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Riesling italico:

colore: giallo paglierino chiaro, verdolino;

odore: gradevole caratteristico;

sapore: secco, piacevolmente acidulo, fruttato;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 10,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Riesling (renano):

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

odore: delicato con aroma caratteristico;

sapore: asciutto, piacevolmente acidulo;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Sauvignon:

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, con aroma caratteristico, talvolta con gradevole sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Traminer aromatico:

colore: giallo paglierino tendente al dorato;

odore: aromatico, intenso, caratteristico;

sapore: aromatico, fine, delicato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Cabernet:

colore: rosso rubino intenso;

odore: leggermente erbaceo, etereo;

sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico, talvolta con gradevole sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Cabernet franc:

colore: rosso rubino intenso;

odore: gradevolmente erbaceo, etereo;

sapore: secco, armonico, pieno, talvolta con gradevole sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino;

odore: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;

sapore: secco, armonico, talvolta con gradevole sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Lagrein:

colore: rosato chiaro (kretzer) o rubino (dunkel);

odore: fruttato, caratteristico;

sapore: asciutto, vellutato, gradevole, talvolta con gradevole sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille (rubino/dunkel), 19 per mille (rosato o kretzer).

Marzemino:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico ed accentuato;

sapore: secco, pieno, gradevole;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico ed accentuato;

sapore: secco, pieno, gradevole, talvolta con gradevole sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Pinot nero:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, pieno, piacevolmente amarognolo, talvolta con gradevole sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

Rebo:

colore: rosso rubino;

odore: gradevole ed accentuato;

sapore: secco, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Vino Santo:

colore: giallo dorato tendente all'ambrato;

odore: gradevole, armonico, fine, delicato;

sapore: piacevolmente dolce, di passito;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 16%, di cui almeno 10% svolti;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 22,5 per mille.

È in facoltà del Ministero delle risorse, agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto secco netto minimo.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Trentino» con la specificazione della varietà di vitigno Moscato giallo e Moscato rosa può essere utilizzata per designare il vino liquoroso ottenuto da mosto di uve o da vino provenienti dalle uve della corrispondente varietà di vite ed avente un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo, almeno, del 10,5% ferme restando le altre condizioni previste dal presente disciplinare di produzione.

Le operazioni di elaborazione per la produzione del vino liquoroso devono essere effettuate in stabilimenti siti nella zona di vinificazione di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino»: bianco, rosso, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling (renano), Sauvignon, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero, Lagrein e Marzemino provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 0,5% superiore a quella prevista dal precedente art. 5 e siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 0,5% superiore a quella prevista dal precedente art. 6, qualora abbiano superato un periodo di invecchiamento di almeno due anni, possono riportare in etichetta la menzione «riserva».

Il periodo di invecchiamento per i vini di cui sopra decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Per tutti i vini recanti la menzione «riserva» è obbligatorio riportare nell'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino» rosso, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero e Lagrein (rubino) possono essere immessi al consumo a decorrere dal 1° marzo dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.

Art. 9.

La menzione «vendemmia tardiva» è riservata ai vini ottenuti dalle uve delle varietà di vite Chardonnay, Müller Thurgau, Nosiola, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Riesling (renano), Sauvignon, Traminer, Moscato giallo e Moscato rosa (o delle rose), sottoposte a parziale appassimento naturale sulla vite.

La menzione «vendemmia tardiva» con la specificazione facoltativa di uno dei vitigni sopra elencati, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono essere presenti nei vigneti, nella misura massima del 15%, eventuali altre varietà di vite a frutto bianco «raccomandate» o «autorizzate» per la provincia di Trento.

Ferme restando le rese di uva ad ettaro previste all'art. 4 del presente disciplinare di produzione, le uve destinate all'ottenimento dei vini «vendemmia tardiva» non possono superare la resa di 50 ettolitri di vino ad ettaro e devono assicurare un contenuto zuccherino minimo pari a 250 grammi/litro.

I vini a denomimazione di origine controllata «Trentino» riportanti le menzioni «vendemmia tardiva» all'atto dell'immissione al consumo, devono presentare le seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato;

colore: rosso granato (per il Moscato rosa o delle rose);

odore: gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico;

titolo alcolometro minimo complessivo: 15° («vendemmia tardiva»);

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 23 per mille.

Per i vini di cui al presente articolo non è ammessa l'aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati di cui al precedente art. 5.

Il vino «vendemmia tardiva» può essere immesso al consumo dopo un periodo minimo di maturazione di 12 mesi, che ha inizio il 1° gennaio dell'anno successivo alla raccolta.

Per tali vini è obbligatorio riportare nell'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 10.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino» devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma tradizionale e di capacità non superiore a litri 3.

L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello di uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualità con chiusura costituita da tappo in sughero.

La chiusura con tappo a vite è ammessa unicamente per le bottiglie di contenuto non superiore a 0,375 litri.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino» Moscato giallo e Moscato rosa, anche delle tipologie «liquoroso» e «vendemmia tardiva», possono inoltre essere immessi al consumo nelle caratteristiche e tradizionali bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla «Bocksbeutel».

Art. 11.

Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte agli Albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino» è consentita la scelta vendemmiale tra le denominazioni «Trento», «Valdadige», «Casteller» e «Caldaro» qualora fra loro compatibili in base alla coincidenza territoriale ed alla composizione varietale dei vigneti.

I produttori interessati hanno facoltà di optare per le denominazioni su indicate a condizione che vengano rispettate le prescrizioni contenute nelle norme vigenti.

Art. 12.

È consentito utilizzare indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, località, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.

Nell'etichettatura dei vini «Trentino» è ammessa la menzione «vigna» purché il prodotto così designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.

Art. 13.

Alla denominazione di origine controllata «Trentino» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «selezionato», «vecchio» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

96A1274

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 febbraio 1996

Dollaro USA	1554,06
ECU	1974,74
Marco tedesco	1070,88
Franco francese	311,62
Lira sterlina	2393,56
Fiorino olandese	956,29
Franco belga	52,062
Peseta spagnola	12,710
Corona danese	276,99
Lira irlandese	2466,60
Dracma greca	6,500
Escudo portoghese	10,299
Dollaro canadese	1131,46
Yen giapponese	14,967
Franco svizzero	1316,22
Scellino austriaco	152,25
Corona norvegese	245,27
Corona svedese	232,12
Marco finlandese	344,96
Dollaro australiano	1179,53

96A1425

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Importazione di prodotti siderurgici da Paesi terzi (Comunicato n. 3 del 23 febbraio 1996)

Si comunica che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea un regolamento della Commissione che rivede il Regolamento CEE 2914/95 del 18 dicembre 1995 inerente l'argomento in oggetto. In particolare il regolamento di modifica prevede l'aggiunta del codice 7213 9190 tra i prodotti soggetti alla sorveglianza a priori.

96A1347

Regime di importazione di prodotti siderurgici contingentati originari dalla Russia e dall'Ucraina per il 1996. (Comunicato n. 4 del 23 febbraio 1996).

Si comunica che è in via di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea una decisione della Commissione che modifica l'elenco dei codici doganali, definito in base alla nomenclatura combinata (NC) e relativo a prodotti siderurgici contingentati originari dalla Russia e dall'Ucraina.

96A1348

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

Adozione del progetto di piano di bacino per stralci relativo al settore funzionale delle attività estrattive ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

In ottemperanza all'art 18, comma 3, della legge n. 183/1989, si comunica che con delibera n. 80 del 31 ottobre 1995, come modificata con delibera n. 85 del 29 gennaio 1996, il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha provveduto ad adottare il progetto di piano stralcio relativo al settore funzionale delle attività estrattive.

Il progetto di piano di bacino potrà essere consultato, per 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, presso le sedi delle rispettive giunte della regione Toscana e della regione Umbria, nonché presso le sedi delle amministrazioni provinciali interessate (Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e Perugia).

La consultazione e l'estrazione di copia degli atti potrà effettuarsi con modalità che le regioni interessate provvederanno a pubblicare sui rispettivi Bollettini ufficiali.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla regione territorialmente competente entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro suddetto.

96A1321

Testo coordinato delle deliberazioni n. 81 e n. 84, adottate dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno nelle sedute del 31 ottobre 1995 e 29 gennaio 1996, recanti: «Misure di salvaguardia di cui all'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493. Regolamentazione dell'asportazione di materiali inerti sia in alveo ordinario che nelle aree golenali e nelle aree di naturale esondazione e/o di pertinenza fluviale».

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

Vista la legge 18 maggio 1989 n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», ed in particolare gli articoli 12 e 17;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Arno»,

Vista la legge 7 agosto 1990, n 253, recante disposizioni integrative alla citata legge n. 183/1989;

Vista la legge della regione Toscana 30 aprile 1980, n. 36 («Disciplina transitoria per la coltivazione di cave e torbiere»);

Vista la legge della regione Umbria 8 aprile 1980, n. 28 («Coltivazione di cave e torbiere»);

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, che assoggetta, tra l'altro, a specifica autorizzazione ambientale l'attività estrattiva;

Vista la legge della regione Toscana 7 marzo 1994 n. 22, che pone fine al regime transitorio;

Viste le leggi della regione Toscana 17 dicembre 1992, n. 55, e 17 obre 1994, n. 75, circa le procedure specifiche per l'individuazionee utorizzazione dei siti di cava da utilizzarsi esclusivamente per la lizzazione di opere pubbliche;

Vista la legge della regione Toscana 16 gennaio 1995, n. 5, circa le rme per il governo del territorio;

Vista la legge della regione Toscana 18 aprile 1995, n. 68, circa le rme per la valutazione di impatto ambientale;

Vista la delibera del consiglio regionale della Toscana del 7 marzo 95, n. 200, pubblicata sul supplemento ordinario al Bollettino ufficiale la regione Toscana n. 57 del 6 settembre 1995, relativa all'dozione del no regionale delle attività estrattive;

Visto il progetto di piano stralcio ex legge n. 493/1993, relativo alle ività estrattive (fabbisogno di materiali litoidi e cave), adottato dal nitato istituzionale nella seduta del 31 ottobre 1995;

Ritenuto pertanto opportuno vietare l'asportazione di materiali rti sia in alveo ordinario, sia nelle aree golenali e nelle aree di naturale ndazione e/o di pertinenza fluviale tramite misure di salvaguardia;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, sì come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 93, n. 493, che dispone: «in attesa dell'approvazione del piano di cino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano sure di salvaguardia (...). Le misure di salvaguardia sono mediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del no di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni»;

Visti i verbali delle sedute del 31 ottobre 1995 e del 29 gennaio 1996 questo comitato istituzionale, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, lla legge n. 183/1989 dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, lle risorse agricole, alimentari e forestali, dei beni culturali e nbientali, dai presidenti delle giunte regionali della Toscana e ll'Umbria e dal segretario generale;

Delibera:

Art. 1.

Nel bacino del fiume Arno è vietata l'asportazione di materiali rti sia in alveo ordinario che nelle aree golenali e nelle aree di naturale ndazione e/o di pertinenza fluviale, al sensi e per gli effetti dell'art. 12, mma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 embre 1993, n. 493, e quindi del comma 6-*bis* dell'art. 17 della legge 183/1989, secondo quanto evidenziato in premessa, fino all'approva- ne del piano di bacino stralcio e comunque per un periodo non eriore a tre anni.

Art. 2.

Il divieto di estrazione di cui sopra non si applica:

1) nel caso di interventi di manutenzione e riassetto idraulico e di ervento di sistemazione e recupero ambientale atti a ridurre il rischio aulico su progetti predisposti dagli uffici operativi competenti della ione Toscana o della regione Umbria (uffici del genio civile) o altri i dalle stesse delegati e dai provveditorati alle opere pubbliche per la scana o per l'Umbria, sentito il parere dell'autorità di bacino, che trà esprimersi nei sessanta giorni successivi al ricevimento del ogetto, corredato dalla documentazione tecnica necessaria;

1-*bis*) nel caso che l'attività estrattiva sia individuata nell'ambito l piano regionale delle attività estrattive della regione Toscana.

Art. 2-*bis*

È costituito un gruppo di lavoro autorità di bacino - regione scana con il compito di confrontare entro novanta giorni il piano ionale per le attività estrattive della regione Toscana con il progetto piano stralcio adottato dall'autorità di bacino, anche in relazione a anto contemplato all'art. 2, comma 1-*bis*, della presente delibera.

Art. 2-*ter*

Nel caso delle procedure specifiche previste dalla legge regionale 17 ottobre 1994, n. 75, per l'individuazione dei siti di cava di prestito necessari alla realizzazione di opere pubbliche cantierabili, tale facoltà dovrà essere riconosciuta congiuntamente da regione Toscana e auotorità di bacino, o regione Umbria e autorità di bacino. L'autorità di bacino dovrà esprimere il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto, corredato dalla documentazione tecnica necessaria, integrata da una valutazione di compatibilità ambientale. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere dell'autorità di bacino si intende espresso in senso favorevole. Il segretario generale è delegato ad esprimere il suddetto parere, sentito il comitato tecnico nei casi di particolare rilievo, e relazionando al comitato istituzionale nella prima seduta utile.

Art. 2-*quater*

Le aree soggette alla misura di salvaguardia ricadono nel territorio delle province di Arezzo, Firenze, Pistoia, Pisa, Prato, Siena e Lucca e interessano i comuni di Agliana, Altopascio, Arezzo, Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Bibbiena, Bientina, Borgo S. Lorenzo, Bucine, Calci, Calcinaia, Calenzano, Campi Bisenzio, Capannoli, Capannori, Capolona, Capraia e Limite, Carmignano, Cascina, Castel Focognano, Castel San Niccolò, Castelfiorentino, Castelfranco di Sopra, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo Berardenga, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Chianni, Chiesina Uzzanese, Chiusi, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Colle di Val d'Elsa, Collesalvetti, Cortona, Dicomano, Empoli, Fauglia, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Foiano della Chiana, Fucecchio, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa in Val d'Arno, Lajatico, Lamporecchio, Larciano, Lari, Lastra a Signa, Laterina, Lorenzana, Marciano della Chiana, Monsummano Terme, Montaione, Monte San Savino, Montelupo Fiorentino, Montemurlo, Montepulciano, Monteriggioni, Montespertoli, Montevarchi, Montopoli in Val d'Arno, Ortignano Raggiolo, Palaia, Peccioli, Pelago, Pergine Valdarno, Pian di Sco, Pieve a Nievole, Pisa, Pistoia, Poggibonsi, Poggio a Caiano, Ponsacco, Pontassieve, Ponte Buggianese, Pontedera, Poppi, Porcari, Prato, Pratovecchio, Quarrata, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Gimignano, San Giovanni Valdarno, San Giuliano Terme, San Miniato, San Piero a Sieve, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Scandicci, Scarperia, Serravalle Pistoiese, Sesto Fiorentino, Signa, Sinalunga, Subbiano, Talla, Tavarnelle Val di Pesa, Terranuova Bracciolini, Terricciola, Torrita di Siena, Vicchio, Vicopisano, Vinci, Volterra, Castiglione del Lago e Città della Pieve.

Art. 2-*quinquies*

Il controllo di quanto previsto dalla presente delibera è effettuato dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 2-*sexies*

Gli elaborati cartografici delle aree interessate dalla misura di salvaguardia, estratti dalla carta tecnica regionale, così come ad oggi aggiornata, sono depositati, ai fini della consultazione presso l'autorità di bacino del fiume Arno.

Art. 3.

La presente delibera sarà notificata alle amministrazioni comunali interessate e pubblicata sui bollettini delle regioni Toscana e Umbria e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A1322

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 12 ottobre 1995 concernente: «Ammissione di progetti al finanziamento del fondo speciale per la ricerca applicata». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 14 dicembre 1995).

Nel titolo della deliberazione citata in epigrafe, riportato sia nel sommario che a pag. 9, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Ammissione di progetti al finanziamento del fondo speciale per la ricerca applicata.», leggasi: «Ammissione di progetti al finanziamento del fondo speciale per la ricerca applicata. (*Deliberazione n. 617*).»; inoltre, a pag. 11, art. 3, dove è scritto: «... con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso *all'*I.M.I. ed al tasso di riferimento ...», leggasi: «... con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso *dall'*I.M.I. ed al tasso di riferimento ...».

96A1236

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dell'interno concernente: «Modificazioni allo statuto dell'"Associazione Vises - Volontari per iniziative di sviluppo economico e sociale", in Roma». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 23 del 29 gennaio 1996).

Nel titolo dell'estratto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che a pag. 30, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto. «Modificazioni allo statuto dell'"Associazione *Vises* - Volontari per iniziative di sviluppo economico e sociale", in Roma», leggasi: «Modificazioni allo statuto dell'"Associazione *V.I.S.E.S.* - Volontari per iniziative di sviluppo economico e sociale", in Roma»; inoltre, nel testo, dove è scritto: «Associazione *Vises* - Volontari per iniziative di sviluppo economico e sociale», leggasi: «Associazione *V.I.S E.S.* - Volontari per iniziative di sviluppo economico e sociale».

96A1237

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189